



14 gennaio 2015

Rapporto esplicativo concernente l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

Indice

Compendio	3
1 Parte generale	5
1.1 Situazione iniziale	5
1.2 Punti essenziali del progetto.....	9
1.3 Integrazione nella strategia del Consiglio federale	11
1.4 Relazione con altri accordi	13
2 Spiegazioni concernenti le disposizioni dell'Accordo multilaterale	15
3 Spiegazioni concernenti la Norma comune di dichiarazione (allegato all'MCAA)	23
4 Spiegazioni concernenti la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale	29
4.1 Osservazioni	29
4.2 Spiegazioni concernenti i singoli articoli.....	29
5 Ripercussioni dell'avamprogetto.....	49
5.1 Spese per beni e servizi, spese per il personale.....	49
5.2 Ripercussioni economiche.....	49
5.3 Ripercussioni fiscali	51
6 Rapporto con il programma di legislatura	52
7 Aspetti giuridici	53
7.1 Costituzionalità	53
7.2 Forma dell'atto normativo	53
7.3 Delega di competenze legislative.....	53

Compendio

All'indomani della crisi finanziaria e del debito, il tema della lotta globale contro la sottrazione d'imposta ha acquistato importanza e l'attenzione di un'ampia parte della comunità internazionale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (standard sullo scambio automatico di informazioni). In occasione dell'assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014, pressoché 100 Paesi si sono dichiarati favorevoli all'introduzione del nuovo standard internazionale. Alcuni di essi hanno comunicato di voler effettuare il primo scambio automatico di informazioni nel 2017, altri, tra cui la Svizzera, nel 2018, fatte salve le procedure legislative interne. Durante il vertice del gruppo dei 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20), svoltosi il 15 e il 16 novembre 2014 a Brisbane, i capi di Stato e di governo hanno sottolineato la necessità di introdurre lo scambio automatico di informazioni in tempi brevi.

Il nuovo standard internazionale prevede che gli istituti finanziari e determinati strumenti di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti imponibili all'estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da capitale e i saldi dei conti. Esse vengono trasmesse automaticamente, di norma una volta all'anno, alle autorità fiscali, che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all'estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.

La Svizzera ha partecipato attivamente allo sviluppo dello standard internazionale. Il Consiglio federale si è adoperato affinché lo standard soddisfacesse requisiti elevati per quanto concerne la protezione dei dati e il principio di specialità, garantisca la reciprocità e prevedesse norme affidabili per l'accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi trust e società di sede. Lo standard soddisfa tali principi ed è quindi in linea con le direttive del Consiglio federale.

L'attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni seguirà modalità diverse nelle varie Giurisdizioni. Alcune di esse dispongono già di una base giuridica sufficiente e necessitano soltanto di un accordo tra le autorità competenti delle Giurisdizioni interessate. Altre, tra cui la Svizzera, devono dapprima creare le basi giuridiche necessarie. Per la Svizzera ciò significa quanto segue.

- La Convenzione conclusa tra il Consiglio d'Europa e l'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) all'articolo 6 prevede che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambino automaticamente informazioni. Unitamente a un ulteriore accordo, l'articolo 6 costituisce pertanto la base legale di diritto internazionale per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013. La Convenzione è oggetto di un progetto di legge separato.
- L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) costituisce l'accordo che consente di attuare lo standard sullo scambio automatico di informazioni conformemente all'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'MCAA, oggetto dell'avamprogetto in esame, è stato firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014. Esso prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle regole definite nella Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza concernente le informazioni relative ai conti finanziari (Norma comune di dichiarazione, NCD), sviluppata dall'OCSE quale parte integrante dello standard sullo scambio automatico di informazioni. Per questa ragione la NCD è allegata all'MCAA. Entrambi i testi devono essere sottoposti all'Assemblea federale per approvazione.
- La firma dell'MCAA non pregiudica la scelta delle Giurisdizioni con cui applicare lo scambio automatico di informazioni, poiché l'attivazione bilaterale dello standard con una determinata Giurisdizione deve essere sottoposta separatamente all'Assemblea federale per approvazione.

L'MCAA e la NCD contengono sostanzialmente le basi di diritto materiale necessarie ad attuare lo scambio di informazioni tra la Svizzera e le Giurisdizioni partner. Non tutte le disposizioni in essi contenute sono tuttavia esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili. Questo rende necessaria l'emanazione di una legge federale d'accompagnamento. La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI) contiene inoltre disposizioni su organizzazione, procedura, rimedi giuridici e disposizioni penali applicabili.

L'introduzione dello standard sullo scambio automatico di informazioni in Svizzera è parte integrante della strategia del Consiglio federale che mira a una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni quadro accettate a livello internazionale.



1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

La crisi finanziaria e la susseguente pressione per aumentare le entrate fiscali hanno messo all'ordine del giorno delle discussioni politiche la lotta contro la sottrazione d'imposta transfrontaliera. Già nel 2009 gli Stati del G20 avevano chiesto un miglioramento della trasparenza e dello scambio di informazioni in ambito fiscale. Questa richiesta ha fatto sì che lo scambio di informazioni su domanda secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello OCSE) diventasse lo standard internazionale e che il Forum globale fosse incaricato di sorvegliarne l'attuazione.

Il 18 marzo 2010, gli Stati Uniti hanno introdotto la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), con cui intendevano tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate (soggetti statunitensi) all'obbligo fiscale illimitato statunitense. La normativa FATCA esige che gli istituti finanziari esteri identifichino, tra i conti tenuti in gestione, quelli intestati a soggetti statunitensi, e a comunicare periodicamente alle autorità fiscali statunitensi in merito.

Sviluppo dello standard

Il 19 aprile 2013 i ministri delle finanze e i governatori delle Banche centrali del G20 si sono espressi a favore dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni quale nuovo standard futuro per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. La decisione degli Stati del G20 era principalmente riconducibile all'introduzione della normativa FATCA da parte degli Stati Uniti.

L'OSCSE è stato incaricato di sviluppare uno standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni. I lavori sono avanzati rapidamente e il 13 febbraio 2014 il Comitato degli affari fiscali dell'OCSE approvava i primi due documenti dello standard. Lo standard completo è stato approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell'OCSE ed è composto dei seguenti elementi:

- *un modello per un Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari al fine di promuovere l'onestà fiscale* (modello di Accordo) che stabilisce quali informazioni debbano essere scambiate tra Giurisdizioni contraenti e le modalità di scambio di queste informazioni (in particolare il momento e la forma della trasmissione);
- *la Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza per le informazioni sui conti finanziari* (Norma comune di dichiarazione, NCD) che disciplina in modo dettagliato chi raccoglie quali informazioni e su quali conti. La NCD si basa fundamentalmente sul Modello FATCA;
- *commentari* con precisazioni relative al modello di Accordo e alla NCD;
- *una base per le soluzioni informatiche* al fine di garantire l'utilizzo di formati uniformi di applicazione affinché il rilevamento dei dati e la loro valutazione sia semplificata. Questa base stabilisce inoltre lo standard minimo per il trasferimento e la sicurezza dei dati.

In occasione dei loro incontri nei mesi di settembre e novembre del 2014 gli Stati del G20 hanno confermato il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni.

Favorevoli allo standard

Nel corso del 2013 e del 2014 il gruppo di Giurisdizioni dei cosiddetti *early adopters* ha espresso in diverse dichiarazioni politiche comuni la volontà di applicare in tempi brevi lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni. Di fatto i dati saranno raccolti dal 2016 e il primo scambio sarà effettuato nel mese di settembre del 2017.

In occasione dell'incontro del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale del 6-7 maggio 2014, i 34 Stati membri dell'OCSE (tra cui anche la Svizzera), altri 14 Paesi¹ e l'Unione europea hanno approvato una dichiarazione congiunta concernente lo scambio automatico di informazioni. Questa dichiarazione politica conferma la volontà di lottare contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta per mezzo dello scambio automatico di informazioni e la determinazione nel voler attuare rapidamente lo standard sviluppato dall'OCSE.

Inoltre, in occasione dell'assemblea annuale plenaria del mese di ottobre del 2014, gli Stati membri del Forum globale sono stati invitati a rendere noto se ed entro quale termine intendessero attuare lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni. Tali informazioni sono confluite successivamente nel rapporto annuale del Forum globale. In esso Giurisdizioni e territori² sono suddivisi nelle seguenti categorie: (i) Giurisdizioni che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2017, (ii) Giurisdizioni che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2018 e (iii) Giurisdizioni che non hanno ancora comunicato se e quando intendono attuare lo standard.³ Complessivamente 89 Giurisdizioni e territori hanno comunicato al Forum globale di voler attuare lo standard. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler attuare lo scambio automatico di informazioni sulla base della normativa FATCA a partire dal 2015. Alcuni degli accordi FATCA prevedono che gli Stati Uniti forniscano i propri dati agli Stati partner. Inoltre prevedono che gli Stati Uniti riconoscano la piena reciprocità ed esprimano la volontà politica di creare le basi giuridiche necessarie.

Giurisdizioni che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2017
Anguilla, Argentina, Barbados, Belgio, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Cile, Curaçao, Danimarca, Germania, Repubblica dominicana, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guernsey, India, Isola di Man, Irlanda, Islanda, Italia, Jersey, Isole Cayman, Colombia, Croazia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Maurizio, Messico, Montserrat, Paesi Bassi, Niue, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Seicelle, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Corea del Sud, Trinidad e Tobago, Repubblica ceca, Isole Turks e Caicos, Ungheria, Uruguay, Regno Unito, Cipro
Giurisdizioni che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2018
Andorra, Antigua e Barbuda, Aruba, Australia, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei Darussalam, Cina, Costa Rica, Grenada, Hong Kong (Cina), Indonesia, Israele, Giappone, Canada, Qatar, Isole Marshall, Macao (Cina), Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Austria, Russia, Samoa, Arabia Saudita, Svizzera, Singapore, Saint-Martin, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Turchia, Emirati arabi uniti
Giurisdizioni che non hanno ancora comunicato se e quando intendono attuare lo standard sullo scambio automatico di informazioni
Bahrain, Isole Cook, Nauru, Panama, Vanuatu

Fonte: Rapporto annuale 2014 del Forum globale

A livello internazionale è stato espresso l'auspicio che lo scambio automatico di informazioni sia attuato in modo rapido e globale per poter garantire parità di condizioni. Nessuna Giurisdizione deve infatti poter trarre vantaggio introducendo lo standard successivamente alle altre. Le aspettative circa un'attuazione rapida sussistono in particolare nei confronti dei Paesi sviluppati e dei Paesi che dispon-

¹ Argentina, Brasile, Costa Rica, India, Indonesia, Colombia, Lettonia, Lituania, Malaysia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica e Cina. Andorra ha aderito alla dichiarazione il 18 giugno 2014.

² Nel presente rapporto il termine «Giurisdizioni» comprende le Giurisdizioni e i territori.

³ Cfr. Rapporto annuale 2014 del Forum globale, pag. 35 (<http://www.oecd.org/tax/transparency/GFAnnualreport2014.pdf>).

gono di una piazza finanziaria. Soltanto i Paesi in sviluppo, privi di una piazza finanziaria, devono poter introdurre lo standard in un secondo tempo. A tale riguardo, gli Stati del G20 hanno dichiarato la necessità di sostenere gli sforzi intrapresi dai Paesi in sviluppo per introdurre lo standard.

Le aspettative internazionali circa un'attuazione rapida e globale dello standard sullo scambio di informazioni hanno trovato appoggio nella richiesta rivolta dagli Stati membri del G20 al Forum globale, affinché quest'ultimo sorvegli l'attuazione dello standard. Come per lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale è chiamato a effettuare un esame degli Stati volto ad accertare che abbiano creato le basi giuridiche necessarie e le attuino correttamente. Il Forum globale si compone di 124 Stati⁴ e può sottoporre a un esame anche Stati non membri. Nel 2016 intende avviare i primi esami di Paesi allo scopo di accertare l'emanazione delle basi giuridiche necessarie. In un secondo tempo dovranno essere integrate da un esame riguardante l'attuazione pratica.

Posizione della Svizzera

Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale aveva dichiarato di essere disposto a partecipare attivamente, in seno all'OCSE, allo sviluppo di uno standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni inteso a garantire la conformità sotto il profilo fiscale. Lo standard doveva essere unico e internazionale e soddisfare requisiti elevati per quanto concerne il rispetto del principio di specialità e la protezione dei dati, assicurare la reciprocità e prevedere norme affidabili per l'accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi i trust e le società di sede. In seguito la Svizzera ha partecipato attivamente allo sviluppo dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni.

Poiché lo standard sviluppato dall'OCSE è in linea con le direttive del Consiglio federale (cfr. cap. 1.3), la Svizzera ha appoggiato la dichiarazione adottata in occasione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale del 6 e 7 maggio 2014 e l'adozione definitiva dello standard in seno al Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014. In risposta all'invito summenzionato, nel mese di ottobre del 2014 il Consiglio federale ha comunicato al Forum globale che la Svizzera intende introdurre le basi giuridiche necessarie all'attuazione dello standard nei tempi previsti, affinché gli istituti finanziari svizzeri possano iniziare a rilevare i dati dei conti dei contribuenti residenti all'estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018. L'8 ottobre 2014, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti e dei Cantoni, il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione con gli Stati partner volti a introdurre lo standard dell'OCSE.

I mandati adottati dal Consiglio federale prevedono i seguenti punti principali:

- condurre negoziati con l'UE sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni;
- riguardo all'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), condurre negoziati con gli USA su un Accordo FATCA secondo il modello 1. Con il nuovo Accordo i dati tra le autorità competenti verrebbero scambiati automaticamente e su base reciproca;
- avviare negoziati sullo scambio automatico di informazioni con altri Paesi. In una prima fase vengono presi in considerazione Paesi con cui esistono strette relazioni economiche e politiche e che, laddove opportuno, mettono a disposizione dei propri contribuenti un'adeguata possibilità di regolarizzazione.

Anche l'attuazione concreta dello standard sullo scambio automatico di informazioni assume notevole importanza. La Svizzera continuerà a partecipare attivamente a tale scopo ai lavori dell'OCSE e del Forum globale.


Procedure per l'attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni

L'attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni seguirà modalità diverse in ogni Giurisdizione. In alcune Giurisdizioni costituiscono già una base giuridica sufficiente la clausola sullo scambio di informazioni contenuta nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) oppure la Convenzione sull'assistenza amministrativa. Tali Giurisdizioni possono attivare lo scambio automatico

⁴ Cfr. sito web del Forum globale (<http://www.oecd.org/fr/sites/forummondialsurlatransparenceetlechangederen-seignementsadesfinsfiscales/membresduforummondial.htm>).

di informazioni mediante un accordo tra le autorità competenti senza doverlo sottoporre per approvazione al Parlamento. Altre Giurisdizioni devono dapprima creare le basi legali di diritto internazionale. La Svizzera fa parte della seconda categoria di Giurisdizioni. Le CDI e gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) da essa conclusi non prevedono lo scambio automatico di informazioni. La Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata dalla Svizzera il 15 ottobre 2013 e oggetto di un avamprogetto a sé stante, all'articolo 6 prevede che, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato è quindi necessario un ulteriore accordo. In base all'ordine delle competenze e alla procedura legislativa svizzeri quest'ultimo deve essere sottoposto per approvazione all'Assemblea federale.

I mandati di negoziazione del Consiglio federale possono essere attuati secondo i modelli rappresentati nel grafico seguente.




Nel modello 1, due Giurisdizioni, ad esempio la Svizzera e l'Unione europea, concludono un trattato internazionale che prevede l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Nel modello 2, lo scambio automatico di informazioni viene introdotto sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e dell'attivazione bilaterale dello scambio automatico attraverso la notifica al segretario dell'Organo di coordinamento⁵. Entrambi i modelli sono conformi ai mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014. Lo scambio automatico di informazioni viene attivato in entrambi i casi bilateralmente, in modo che la Svizzera possa decidere in merito all'introduzione dello scambio automatico per ogni singola Giurisdizione. Il progetto legislativo in esame poggia sul modello 2 e sarà illustrato di seguito.

⁵ L'«Organo di coordinamento» indica il segretario dell'OCSE, che supporta l'organo di coordinamento conformemente all'art. 24 cpv. 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa ed è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti.

1.2 Punti essenziali del progetto

In generale

Oggetto dello standard OCSE è uno scambio sistematico di informazioni a intervalli regolari tra due Giurisdizioni su conti finanziari che una persona fisica o giuridica assoggettata fiscalmente in una determinata Giurisdizione detiene presso un istituto finanziario di un'altra Giurisdizione. Lo standard disciplina le modalità dello scambio. Le informazioni oggetto dello scambio devono essere raccolte dagli istituti finanziari di quella Giurisdizione e trasmesse alle autorità fiscali della stessa Giurisdizione. Le autorità fiscali trasmettono in seguito tali informazioni alle autorità fiscali della Giurisdizione con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard definisce le informazioni oggetto dello scambio. Si tratta, in particolare, di informazioni su conti e redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da vendite e altri ricavi) come pure sull'identità delle persone beneficiarie di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di istituto finanziario dichiarante, lo standard prevede anche regole per l'identificazione del cliente e disposizioni in materia di protezione dei dati (cosiddetto principio di specialità).



Il presente avamprogetto di legge mira a creare le basi per l'attuazione dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni in Svizzera. Essa si compone dei seguenti elementi:

Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

Il gruppo di Giurisdizioni dei cosiddetti *early adopters* ha dato vita all'MCAA. Il 29 ottobre 2014 hanno firmato l'MCAA 51 Giurisdizioni⁶, di cui 48 hanno comunicato l'intenzione di effettuare il primo scambio nel 2017 e le altre 3 nel 2018. La Svizzera ha firmato l'Accordo il 19 novembre 2014, comunicando l'intenzione di effettuare il primo scambio di dati automatico nel 2018, fatta salva la procedura di approvazione interna.

⁶ Albania*, Anguilla, Argentina, Aruba*, Belgio, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Curaçao, Danimarca, Estonia, Germania, Isole Faroer, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Isola di Man, Irlanda, Islanda, Italia, Jersey, Isole Cayman, Colombia, Corea, Croazia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Maurizio, Messico, Montserrat, Paesi Bassi, Norvegia, Austria*, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Repubblica ceca, Isole Turks e Caicos, Ungheria, Regno Unito e Cipro. Le Giurisdizioni contrassegnate da un asterisco al momento della firma dell'Accordo hanno comunicato l'intenzione di effettuare il primo scambio di informazioni nel settembre del 2018.

L'MCAA si fonda sull'idea di attuare in modo uniforme lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni. Grazie alla conclusione di un singolo accordo si assicura l'attuazione di uno standard unico. In caso di successiva modifica dello standard è sufficiente adeguare l'MCAA e il diritto interno, senza negoziare la revisione con tutte le Giurisdizioni, evitando in questo modo che, almeno per un periodo di tempo, il settore finanziario svizzero applichi ai clienti di alcune Giurisdizioni lo standard «vecchio» e ai clienti di altre Giurisdizioni quello «nuovo».

La base legale di diritto internazionale per l'MCAA è costituita dall'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, secondo cui due o più Parti, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, si scambiano automaticamente informazioni. La condizione perché una Giurisdizione possa firmare l'MCAA è che abbia perlomeno dichiarato l'intenzione di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'approvazione della Convenzione da parte della Svizzera è parte di un avamprogetto a sé stante. Poiché l'MCAA poggia sulla citata Convenzione, la Svizzera deve porla in vigore prima di poter introdurre lo standard sullo scambio di informazioni conforme all'MCAA.

L'MCAA è concepito come accordo tra autorità competenti e afferma esplicitamente che la firma dello stesso non pregiudica le procedure di approvazione nazionali. L'approvazione dell'MCAA segue procedure diverse nelle varie Giurisdizioni. In alcune è sufficiente una decisione da parte del Governo, in altre, tra cui la Svizzera, l'MCAA deve essere sottoposto all'approvazione del Parlamento (cfr. cap. 1.1).

Affinché possa essere attuato efficacemente, lo scambio automatico deve essere concluso bilateralmente tra le singole Giurisdizioni e attivato mediante notifica al segretariato dell'Organo di coordinamento. In proposito devono essere soddisfatte le seguenti premesse:

- entrambe le Giurisdizioni devono aver posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa;
- entrambe le Giurisdizioni devono aver firmato l'MCAA;
- entrambe le Giurisdizioni devono aver confermato di disporre delle basi legali necessarie ad attuare lo standard;
- entrambe le Giurisdizioni devono aver comunicato al segretariato dell'Organo di coordinamento di essere interessate a uno scambio automatico di informazioni con l'altra Giurisdizione.

L'MCAA prevede che, al momento della firma, ogni Giurisdizione comunichi il momento a partire dal quale intende attuare lo standard. La condizione affinché lo standard sia un vincolo giuridico è tuttavia l'adempimento delle premesse elencate. Se le premesse risultano soddisfatte soltanto in seguito alla firma, l'MCAA trova applicazione solo da tale momento in avanti.

L'elenco delle Giurisdizioni con cui una determinata Giurisdizione intende procedere allo scambio automatico di informazioni può essere presentato all'atto della firma dell'MCAA oppure in un secondo tempo e può essere modificato in ogni momento. In base all'ordine delle competenze e alla procedura legislativa svizzeri, gli strumenti per determinare le relative Giurisdizioni devono essere sottoposti all'Assemblea federale per approvazione.

Norma comune di dichiarazione

L'MCAA prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alla NCD (sez. 2 par. 1.1 MCAA). L'espressione «Norma comune di dichiarazione» designa la norma di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in materia fiscale (Commentari inclusi) elaborata dall'OCSE con i Paesi del G20 (sez. 1 par. 1 lett. f MCAA). La procedura prevede che le Giurisdizioni firmatarie dell'MCAA recepiscano la NCD nei rispettivi ordinamenti nazionali. Per questa ragione, la NCD è stata allegata all'MCAA, con cui deve essere sottoposta all'Assemblea federale per approvazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LSAI).

Il contenuto della NCD definisce in dettaglio chi ha il diritto di ottenere quale tipo di informazioni e su quali conti (cfr. sez. I NCD). Esso si orienta fundamentalmente al modello FATCA.

Legge federale sullo scambio automatico a livello internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI)

L'MCAA e la NCD disciplinano le basi di diritto materiali per lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e le Giurisdizioni partner. Tuttavia, non tutte le disposizioni sono esaustivamente dettagliate, deducibili in giudizio e direttamente applicabili. Per questa ragione è necessaria l'adozione di una legge federale d'accompagnamento. La legge sullo scambio automatico di informazioni contiene disposizioni in merito all'organizzazione, alla procedura, ai rimedi giuridici e alle disposizioni penali applicabili.

Attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Giurisdizioni partner

Come già evidenziato, affinché la Svizzera possa introdurre lo scambio automatico di informazioni con le Giurisdizioni partner devono essere soddisfatte quattro premesse. La prima di tali premesse riguarda la Convenzione sull'assistenza amministrativa, oggetto di un avamprogetto di legge a parte che sarà posto in consultazione contemporaneamente all'avamprogetto in esame (cfr. cap. 1.4). La seconda premessa è data dall'MCAA, oggetto del presente avamprogetto di legge. La terza premessa riguarda la necessità di una legge di attuazione nazionale, ovvero la LSAI. Da ultimo, l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con una determinata Giurisdizione richiede che la Svizzera comunichi al segretariato dell'Organo di coordinamento l'intenzione di effettuare lo scambio automatico di informazioni con tale Giurisdizione. Quest'ultima premessa non è oggetto del progetto di legge in esame.

Dopo aver adottato i mandati di negoziazione, l'8 ottobre 2014, il Consiglio federale ha avviato colloqui con diverse Giurisdizioni partner, nel cui quadro si discute l'introduzione dello scambio bilaterale di informazioni su base automatica. Le parti coinvolte approfondiscono le modalità secondo cui procedere nell'attuazione dello scambio, l'assetto delle relative disposizioni sulla protezione dei dati e sull'obbligo del segreto e le modalità di trasmissione da concordare. Sono all'ordine del giorno anche l'accesso ai mercati e la regolarizzazione del passato. I colloqui sono attualmente in corso.

Non appena nel quadro di tali negoziati viene raggiunto un accordo con una Giurisdizione partner, il Consiglio federale propone l'inserimento di quest'ultima nell'elenco delle Giurisdizioni con cui la Svizzera scambia informazioni su base automatica. Tale passaggio avviene per ogni Giurisdizione partner sotto forma di decreto federale da sottoporre alla procedura ordinaria di approvazione e all'approvazione dell'Assemblea federale.

Obiettivo del presente avamprogetto è quindi la creazione delle basi giuridiche necessarie all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, ma non la determinazione delle Giurisdizioni con cui effettuare lo scambio automatico. L'attivazione bilaterale dello scambio automatico con le singole Giurisdizioni sarà infatti oggetto di ulteriori progetti legislativi, che dovranno anch'essi essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale. Il Consiglio federale preferisce tuttavia porre in consultazione con anticipo il presente progetto, poiché contiene le basi di diritto materiali per lo scambio automatico. Inoltre, esso specifica quali istituti finanziari debbano raccogliere informazioni e contiene le basi giuridiche svizzere necessarie. I successivi progetti legislativi concernenti l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni affronteranno per contro la questione dell'opportunità di introdurre lo scambio automatico con una determinata Giurisdizione.

1.3 Integrazione nella strategia del Consiglio federale

Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale e, in particolare, quelli sulla trasparenza e lo scambio di informazioni è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva. La Svizzera deve poter disporre anche in futuro di un mercato finanziario forte e competitivo a livello internazionale. Obiettivo che un'economia aperta di medie dimensioni

come la Svizzera può raggiungere soltanto soddisfacendo e contribuendo a dar forma agli standard internazionali vigenti. Nell'ambito dello scambio di informazioni in materia fiscale gli standard internazionali mirano soprattutto a creare parità di condizioni, affinché nessuna Giurisdizione possa trarre vantaggio dal mancato adempimento degli standard.

Gli standard internazionali in materia fiscale prevedono le seguenti tre forme di scambio di informazioni:

- *Scambio di informazioni su domanda*: le informazioni riguardanti un caso specifico vengono trasmesse nell'ambito di una domanda concreta da parte di un'altra Giurisdizione. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale aveva deciso di revocare la riserva riguardo all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, riprendendo quindi lo standard OCSE sullo scambio di informazioni su domanda. Nel frattempo la Svizzera ha creato una fitta rete di convenzioni⁷ conformi allo standard dell'OCSE per lo scambio di informazioni su domanda con Giurisdizioni partner. Il rispetto degli standard internazionali sullo scambio di informazioni su domanda è sottoposto alla verifica delle peer reviews del Forum globale. Nell'ambito della prima fase della peer review, nel giugno del 2011, il Forum globale ha rivolto alla Svizzera varie raccomandazioni. Il Consiglio federale si adopera per adottare le misure necessarie ad attuare tali raccomandazioni, affinché la Svizzera possa accedere alla seconda fase della peer review e conseguire una buona valutazione globale.
- *Scambio spontaneo di informazioni*: le informazioni non sono trasmesse su domanda preliminare, bensì quando la Giurisdizione che è già in possesso delle informazioni presume vi sia interesse da parte di un'altra Giurisdizione. Questa forma di scambio è prevista dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa e in concomitanza con l'approvazione di quest'ultima deve ora essere introdotta anche in Svizzera.
- *Scambio automatico di informazioni*: informazioni specifiche preventivamente definite vengono trasmesse a intervalli regolari a un'altra Giurisdizione. Lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari elaborato dall'OCSE è oggetto del presente avamprogetto.

Le modalità di scambio di informazioni elencate si integrano a vicenda. Lo scambio di informazioni su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni, a differenza dello scambio automatico di informazioni, non si applicano soltanto ai conti finanziari. Queste due forme di scambio di informazioni consentono alla Svizzera e alle Giurisdizioni partner di scambiarsi tutte le informazioni prevedibilmente rilevanti ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle rispettive leggi nazionali in materia fiscale. Inoltre, lo scambio di informazioni su domanda ha una funzione di sostegno nei confronti dello scambio automatico di informazioni, in quanto abilita la Svizzera o una Giurisdizione partner a presentare una domanda volta a ottenere ulteriori informazioni, che completano o integrano i dati ottenuti nel quadro dello scambio automatico. La strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva comprende pertanto tutte e tre le modalità di scambio di informazioni in ambito fiscale.

Valutazione dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni

La decisione del Consiglio federale di attuare lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni si inserisce nella sua strategia volta al mantenimento di una piazza finanziaria svizzera competitiva nel rispetto degli standard internazionali in ambito fiscale. Il Consiglio federale si è adoperato nell'ambito dello sviluppo dello standard affinché soddisfacesse requisiti elevati per quanto concerne le disposizioni in materia di protezione dei dati e il principio di specialità, assicurasse la reciprocità e comprendesse norme affidabili per l'accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi trust e società di sede.

Lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni prevede l'osservanza del principio di specialità e delle disposizioni in materia di protezione dei dati (cfr. sez. 5 MCAA in combinazione con l'art. 22 Convenzione sull'assistenza amministrativa). Inoltre prevede che l'applicazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni possa essere sospesa o revocata qualora la Giurisdizione partner non adempia i propri obblighi in questo senso (cfr. sez. 7 par. 3 e 4 MCAA).

⁷ Attualmente la Svizzera ha concluso 56 convenzioni contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard, di cui 49 CDI (41 in vigore) e 7 TIEA (3 in vigore).

La reciprocità è soddisfatta nella misura in cui l'accordo modello prevede gli stessi diritti e doveri per entrambe le Giurisdizioni contraenti. Anche l'MCAA prevede uno scambio automatico di informazioni reciproco. Alla sezione 2 paragrafo 1.2 disciplina la possibilità di trasmettere informazioni, ma non di riceverne, aspetto rilevante in particolare per quelle Giurisdizioni che non dispongono di un'imposta sul reddito. Per contro, non è prevista la possibilità che una Giurisdizione riceva informazioni senza trasmetterle.

Lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni prevede che siano scambiate informazioni sugli aventi economicamente diritto di strutture finanziarie, compresi trust e società di sede. Esso contiene anche disposizioni per l'identificazione degli aventi economicamente diritto. Questo aspetto è disciplinato dalla NCD.

Per un autentico *level playing field* sarà decisiva l'attuazione da parte delle varie Giurisdizioni. Come già menzionato, i Paesi del G20 hanno incaricato il Forum globale di sorvegliare l'applicazione dello scambio automatico di informazioni. La Svizzera è membro del Forum globale e in questo quadro si adopererà per un'attuazione corretta e coerente dello standard.

Nel complesso si può affermare che lo standard è in linea con le direttive del Consiglio federale.

Valutazione dell'MCAA

L'approvazione dell'MCAA costituisce la logica conseguenza della sostanziale adesione della Svizzera allo scambio automatico di informazioni e dell'adozione da parte del Consiglio federale dei mandati di negoziazione per l'introduzione dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni con le Giurisdizioni partner. L'attuazione dello standard è in linea con i mandati di negoziazione. La questione riguardante i Paesi con cui attuare lo scambio automatico non è pregiudicata dall'MCAA, poiché l'attivazione bilaterale dello standard con le singole Giurisdizioni deve essere sottoposta all'Assemblea federale per approvazione. Rispetto agli accordi bilaterali, l'MCAA presenta il vantaggio di assicurare un'attuazione unitaria dello standard OCSE con tutte le Giurisdizioni partner.

1.4 Relazione con altri accordi

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale

Le clausole sull'assistenza amministrativa contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera si limitano allo scambio di informazioni su domanda. Una specifica disposizione stabilisce in ogni convenzione che le Giurisdizioni contraenti non sono tenute a scambiarsi informazioni su base automatica. Gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale conclusi dalla Svizzera si limitano anch'essi allo scambio di informazioni su domanda. Affinché lo standard possa essere introdotto nelle relazioni con una Giurisdizione partner devono essere create le necessarie basi legali di diritto internazionale. L'MCAA, unitamente a un accordo bilaterale volto a introdurre lo scambio automatico di informazioni, costituisce tale base giuridica.

Convenzione sull'assistenza amministrativa

Il 15 ottobre 2013 la Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa. La Convenzione fa parte di un avamprogetto a sé stante, che verrà posto in consultazione contemporaneamente a quello in esame.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce un ampio strumento di cooperazione multilaterale in ambito fiscale che consente alle parti contraenti di prestarsi reciproca assistenza amministrativa per quanto riguarda diverse imposte. Oltre allo scambio di informazioni, contiene altre forme di assistenza amministrativa. La struttura modulare della Convenzione sull'assistenza amministrativa e la possibilità di formulare riserve permette a ciascuna Giurisdizione di escludere determinate modalità di

cooperazione e definire il campo di applicazione in base alle proprie esigenze. In questo modo le Giurisdizioni possono decidere individualmente a quali forme di cooperazione vincolarsi. Di contro, lo scambio di informazioni su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni sono vincolanti e non possono essere fatti oggetto di riserve.

L'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato è quindi necessario un ulteriore accordo, costituito dall'MCAA. Poiché l'MCAA è fondato sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa, per poter introdurre lo scambio automatico di informazioni secondo l'MCAA la Svizzera deve dapprima porre in vigore la Convenzione.

Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

Il 1° luglio 2015 è entrato in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE⁸. Elemento centrale dell'Accordo sono le misure a garanzia dell'imposta riguardanti i pagamenti transfrontalieri di interessi. L'Accordo prevede una ritenuta d'imposta del 35 per cento sui pagamenti di interessi effettuati da un agente pagatore in Svizzera – solitamente una banca – a una persona fisica avente il proprio domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE. Anziché assoggettarsi al prelievo della ritenuta d'imposta, le persone interessate possono autorizzare l'agente pagatore a comunicare alle autorità fiscali competenti i redditi in forma di pagamenti di interessi.

In virtù del mandato impartito il 14 maggio 2013 dal Consiglio dell'economia e della finanza dell'UE (Ecofin), la Commissione europea ha chiesto alla Svizzera di avviare negoziati intesi ad allineare l'Accordo sulla fiscalità del risparmio all'allora prevista revisione della direttiva UE sulla fiscalità del risparmio. Sulla base di un mandato emanato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2013, all'inizio del 2014 la Svizzera ha avviato le relative trattative con l'UE. Nel contesto di un'imminente adozione dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni, entrambe le parti nel corso delle trattative sono giunte alla conclusione che un aggiornamento puramente tecnico dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio quale soluzione transitoria sarebbe stato temporalmente precario, incompleto nel contenuto e troppo oneroso rispetto ai risultati auspicati, ragione per cui sarebbe stato preferibile avviare trattative per un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Il relativo mandato di negoziazione è stato approvato dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014. Nel novembre 2014 la Svizzera e la Commissione europea hanno avviato le trattative finalizzate all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Tali trattative non rientrano nell'avamprogetto in esame. Un eventuale accordo tra la Svizzera e l'UE sullo scambio automatico di informazioni sostituirebbe il sistema della ritenuta d'imposta previsto dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio in vigore per evitare di mantenere due sistemi in parallelo. Inoltre corrisponderebbe al modello 1 di attuazione dello standard, descritto al numero 1.1.

Convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria

Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le Convenzioni sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito⁹ e l'Austria¹⁰. Le Convenzioni prevedono la regolarizzazione del passato, grazie a cui una persona domiciliata in una Giurisdizione partner può regolarizzare fiscalmente le proprie attuali relazioni bancarie in Svizzera mediante un pagamento unico o una comunicazione volontaria. Nel frattempo questa modalità di regolarizzazione del passato si è conclusa. Inoltre, le convenzioni sull'imposizione alla fonte prevedono la riscossione di un'imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi e gli utili da capitale conseguiti su valori patrimoniali detenuti in Svizzera da persone domiciliate in una Giurisdizione partner. In alternativa, le persone interessate hanno la possibilità di autorizzare l'agente pagatore a comunicare l'importo dei redditi da capitale alla Giurisdizione partner.

⁸ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81).

⁹ Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (RS 0.672.936.74).

¹⁰ Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (RS 0.672.916.33).

L'attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni rende superflua l'imposizione dei redditi da capitale basata sulle convenzioni sull'imposizione alla fonte.

Le convenzioni con il Regno Unito e l'Austria devono pertanto essere soppresse non appena la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni con queste due Giurisdizioni. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Regno Unito e l'Austria non rientra tuttavia nel presente avamprogetto.

Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Con la normativa FATCA gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate all'obbligo fiscale illimitato statunitense (soggetti statunitensi). La normativa FATCA emanata dagli Stati Uniti è applicata dal 1° luglio 2014 a tutti gli istituti finanziari interessati. Essa esige che gli istituti finanziari esteri identifichino e notificano periodicamente i conti detenuti da soggetti statunitensi. L'onere che l'attuazione della norma FATCA comporta per gli istituti finanziari interessati può essere ridotto mediante la conclusione di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti.

L'Accordo FATCA¹¹ tra la Svizzera e gli Stati Uniti, firmato il 14 febbraio 2013 ed entrato in vigore il 2 giugno 2014, si fonda sul cosiddetto modello 2, in base al quale gli istituti finanziari svizzeri trasmettono le informazioni richieste sui loro clienti direttamente alle autorità fiscali statunitensi. L'Accordo prevede inoltre che le informazioni su soggetti statunitensi che non dichiarano il loro consenso agli istituti finanziari per la trasmissione delle informazioni siano notificate alle autorità fiscali statunitensi nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa mediante domanda raggruppata basata sulla convenzione svizzero-americana di doppia imposizione.

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato un mandato di negoziazione con gli Stati Uniti per un Accordo FATCA conforme al modello 1. Anziché la trasmissione diretta di informazioni tra gli istituti finanziari svizzeri e le autorità fiscali statunitensi come prevista dal modello 2, nel quadro di un accordo basato sul modello 1 la trasmissione di informazioni avverrebbe attraverso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il modello 1 prevede una reciprocità limitata: gli Stati Uniti sono disposti a scambiare a loro volta determinate informazioni, a condizione che la Giurisdizione partner adempia le condizioni previste a tale scopo, in particolare che assicuri confidenzialità e protezione dei dati. Il 9 ottobre 2014 la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha chiesto al Dipartimento del Tesoro statunitense di avviare i negoziati per un Accordo basato sul modello 1. Tali negoziati non rientrano nell'avamprogetto in esame. La normativa FATCA verrebbe attuata secondo un sistema distinto rispetto allo standard sullo scambio automatico di informazioni anche nel quadro di un Accordo basato sul modello 1. Tuttavia, poiché lo standard OCSE si fonda ampiamente sul modello FATCA, le differenze sono circoscritte in particolare ad aspetti specifici agli Stati Uniti, tra cui la definizione di soggetti statunitensi.

2 Spiegazioni concernenti le disposizioni dell'Accordo multilaterale

Ingresso

L'ingresso spiega la struttura dell'MCAA, in particolare in rapporto alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e il diritto nazionale.

Esso chiarisce che l'MCAA può essere firmato soltanto da Giurisdizioni che hanno almeno espresso l'intenzione di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa. Stabilisce inoltre che l'MCAA può esplicare la sua efficacia giuridica per una Giurisdizione soltanto se questa ha posto in vigore la Con-

¹¹ Accordo del 14 febbraio 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (RS 0.672.933.63).

venzione sull'assistenza amministrativa. Il 15 ottobre 2013 la Svizzera ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa, oggetto di un progetto separato che viene messo in consultazione contemporaneamente a quello presente. Poiché l'MCAA si basa sulla Convenzione sull'assistenza, la Svizzera deve prima porre in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa per poter introdurre l'MCAA e, con esso, lo scambio automatico di informazioni.

Alla sezione 2 paragrafo 1.1 dell'MCAA viene stabilito l'obbligo di scambiare determinate informazioni ottenute conformemente alle regole applicabili in materia di dichiarazione e di ragionevole diligenza definite nella Norma comune di dichiarazione (NCD). L'espressione «Norma comune di dichiarazione» designa la norma di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in materia fiscale (Commentari inclusi) elaborata dall'OCSE e dai Paesi del G20 (sez. 1 par. 1 lett. f MCAA). La NCD non è direttamente integrata nell'MCAA ma è tenuta in considerazione nel testo. Nell'ingresso viene stabilito che il diritto di ogni Giurisdizione deve indurre gli istituti finanziari ad adempiere gli obblighi di dichiarazione e di diligenza secondo la NCD. Sempre nell'ingresso viene stabilito che la legislazione delle Giurisdizioni deve essere modificata a intervalli regolari per tenere conto degli aggiornamenti della NCD e se queste modifiche sono promulgate da una Giurisdizione, la definizione della NCD farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione. La procedura scelta in merito all'MCAA ha il vantaggio di garantire un'attuazione uniforme dello standard sullo scambio automatico di informazioni rispetto alle Giurisdizioni partner. Gli aggiornamenti dello standard possono inoltre essere introdotti nel diritto nazionale senza dover rinegoziare numerosi accordi. In questo modo gli istituti finanziari possono applicare a tutte le Giurisdizioni partner lo stesso standard. Cambiamenti di standard non fanno sì che gli istituti finanziari debbano applicare il «vecchio» standard sullo scambio di informazioni ai clienti di determinati Paesi, e quello «nuovo» ai clienti di altri. Esiste invece la possibilità che gli adeguamenti alla NCD non siano contemporaneamente introdotti nel diritto nazionale di tutte le Giurisdizioni partner e che quindi una Giurisdizione trasmetta le informazioni secondo il «nuovo» standard sullo scambio di informazioni ma riceva informazioni secondo il «vecchio» standard. Esistono tuttavia meccanismi per impedire un'applicazione differenziata dello standard sullo scambio di informazioni e garantire pari condizioni (*level playing field*). L'OCSE è l'istanza competente per convenire gli aggiornamenti alla NCD. In questo modo viene garantito un ampio consenso a livello internazionale in merito a questi aggiornamenti e si può partire dal presupposto che siano anche effettivamente attuati. Il Forum globale è stato incaricato sorvegliare l'attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni. L'MCAA prevede infine che una Parte possa sospendere lo scambio automatico di informazioni secondo l'MCAA rispetto una Giurisdizione partner se quest'ultimo non si attiene o non si è attenuto in misura rilevante all'MCAA. A seconda della portata degli aggiornamenti decisi in merito allo standard sullo scambio automatico di informazioni, l'OCSE può giustificare la sospensione dello scambio automatico di informazioni nei confronti di una Giurisdizione con la mancata attuazione nel diritto nazionale da parte di tale Giurisdizione.

Affinché venga recepita nel diritto svizzero, la NCD viene allegata all'MCAA e insieme verranno sottoposti per approvazione all'Assemblea federale. L'articolo 6 capoverso 1 LSAI stabilisce inoltre che nel quadro dell'applicazione dell'MCAA i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dichiaranti si regolano secondo la NCD, allegata all'MCAA. Nella LSAI è stata inoltre introdotta una disposizione che disciplina la competenza interna per le modifiche della NCD (cfr. in merito le spiegazioni all'art. 6 LSAI).

Sezione 1: Definizioni

Nella sezione 1 sono definite le espressioni impiegate nell'MCAA.

Par. 1

L'espressione «Giurisdizione» designa uno Stato in cui la Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'MCAA sono in vigore. Può trattarsi di uno Stato o di un territorio (ad es. i territori d'oltremare di uno Stato).

Nell'espressione «Autorità competente» rientrano le persone e autorità delle diverse Giurisdizioni elencate nell'allegato B della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Nel quadro del progetto concernente la Convenzione sull'assistenza amministrativa, per la Svizzera si propone il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o un suo rappresentante autorizzato.

Le definizioni delle espressioni «Istituto finanziario della Giurisdizione», «Istituto finanziario dichiarante» e «Conto dichiarabile» corrispondono a quelle della NCD (cfr. sez. VIII cap. A n. 1 e 2 nonché cap. D n. 1 NCD).

L'espressione «Norma comune di dichiarazione» designa la norma di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in materia fiscale (Commentari inclusi) elaborata dall'OCSE con i Paesi del G20.

Con «segretariato dell'Organo di coordinamento» si intende il segretariato dell'OCSE che secondo l'articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa sostiene l'organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti contraenti della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

L'espressione «Accordo effettivo» indica che le seguenti quattro premesse sono adempiute e lo scambio automatico di informazioni tra due Giurisdizioni è entrato in vigore.

- Entrambe le Giurisdizioni hanno posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa.
- Entrambe le Giurisdizioni hanno firmato l'MCAA.
- Entrambe le Giurisdizioni hanno confermato di disporre delle necessarie basi legali per attuare lo standard sullo scambio automatico.
- Entrambe le Giurisdizioni hanno comunicato al segretariato dell'organo di coordinamento la volontà di scambiare informazioni su base automatica con l'altra Giurisdizione.

Par. 2

Tutte le espressioni non definite nell'MCAA sono da intendere secondo il senso attribuito dal diritto della Parte contraente che nel caso concreto applica l'MCAA. Questo significato deve combaciare con quello definito nella NCD. Tutte le espressioni non definite nell'MCAA o nella NCD sono da intendere sostanzialmente secondo il senso attribuito dal diritto della Parte contraente che nel caso concreto applica l'MCAA. Le CDI, i TIEA e la Convenzione sull'assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione simile.

Sezione 2: Scambio di informazioni concernente i conti dichiarabili

Par. 1.1 e par. 2

Il paragrafo 1.1 e il paragrafo 2 definiscono le informazioni da scambiare. Queste sono da raccogliere conformemente alle regole applicabili in materia di dichiarazione e di ragionevole diligenza definite nella NCD e da scambiare ogni anno con le Giurisdizioni partner in maniera automatica. Si rimanda inoltre agli articoli 6 e 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. L'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'MCAA costituiscono la base legale per lo scambio. All'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa si rimanda anche alla sezione 5 dell'MCAA, che contiene le prescrizioni in materia di confidenzialità da applicare alle informazioni scambiate e indica gli scopi per cui le informazioni scambiate devono essere usate (cosiddetto principio di specialità).

Il paragrafo 2 descrive le informazioni da scambiare per ogni conto dichiarabile. Esse possono essere riassunte in tre categorie:

(1) Informazioni concernenti l'identificazione

Servono per l'identificazione del titolare del conto o dei soggetti che ne detengono il controllo da parte della Giurisdizione che riceve le informazioni. Per quanto concerne le persona fisiche le informazioni includono il nome, l'indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza fiscale, il numero o i numeri

d'identificazione fiscale, la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso degli enti queste informazioni includono il nome, l'indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza fiscale e il numero o i numeri d'identificazione fiscale.

(2) Informazioni concernenti il conto

Servono a identificare il conto e l'istituto finanziario in cui il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nome ed eventualmente il numero d'identificazione dell'istituto finanziario dichiarante.

(3) Informazioni concernenti le finanze

Le informazioni finanziarie da dichiarare dipendono dal tipo di conto finanziario. Si distingue tra conto di custodia, di deposito e altri conti non ulteriormente specificati secondo la NCD. Le informazioni concernenti le finanze includono gli interessi, i dividendi, i saldi di conto, i redditi da determinati prodotti assicurativi, ricavi dalle vendite di patrimoni finanziari e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell'anno, al posto del saldo viene dichiarata la sua chiusura.

La NCD contiene precisazioni e misure concrete in relazione alle informazioni da fornire (cfr. sez. I NCD).

Par. 1.2

Il paragrafo 1.2 disciplina la possibilità di trasmettere, ma non di ricevere, informazioni: questa fattispecie è importante in particolare per le Giurisdizioni che non conoscono l'imposta sul reddito. Tali Giurisdizioni devono notificare al segretariato dell'Organo di coordinamento la loro rinuncia alla reciprocità e vengono elencati nell'allegato A dell'MCAA. Non sono invece previsti i casi in cui una Giurisdizione può ricevere informazioni senza trasmetterle.

Sezione 3: Calendario e modalità di scambio di informazioni

Par. 1 – 2

L'ammontare e la qualifica dei versamenti effettuati in relazione a un conto dichiarabile possono essere definiti conformemente ai principi della legislazione fiscale della Giurisdizione che trasmette le informazioni. Lo scopo di questo principio è che gli istituti finanziari dichiaranti possano procedere in modo uniforme rispetto a tutti le Giurisdizioni partner per quanto concerne i contributi e la classificazione dei pagamenti. Questa regola viene concretizzata nell'articolo 8 capoverso 2 LSAI, in cui viene stabilito che il Consiglio federale stabilisce quali siano i criteri e le regole secondo cui bisogna determinare l'importo e la classificazione dei pagamenti a favore di un conto dichiarabile. Bisogna inoltre indicare la moneta degli importi dichiarati.

Par. 3 – 6

L'MCAA prevede che ogni Giurisdizione indichi, all'atto della firma, il momento a partire dal quale intende attuare lo scambio automatico di informazioni. Per la costituzione di un obbligo di diritto concernente lo scambio automatico di informazioni devono però essere adempiute le seguenti quattro premesse:

- entrambe le Giurisdizioni hanno posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa;
- entrambe le Giurisdizioni hanno firmato l'MCAA;
- entrambe le Giurisdizioni hanno confermato di disporre delle necessarie basi legali per attuare lo standard sullo scambio automatico;
- entrambe le Giurisdizioni hanno comunicato al segretariato dell'Organo di coordinamento la volontà di scambiare informazioni su base automatica con la Giurisdizione partner.

L'MCAA è applicabile dal momento in cui queste premesse sono adempiute, che può essere successivo a quello indicato all'atto della firma.

Il paragrafo 3 prevede inoltre che le informazioni debbano essere scambiate entro i nove mesi successivi la fine dell'anno civile a cui si riferiscono, quindi entro fine settembre.

I paragrafi 5 e 6 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni sono da scambiare in modo automatico secondo uno schema formato XML. Le autorità competenti devono inoltre convenire uno o più metodi di trasmissione di dati e una o più norme di criptaggio. Questi vengono fissati nell'Allegato B dell'MCAA. L'obiettivo è di conseguire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità.

Sezione 4: Collaborazione in materia di applicazione e di attuazione dell'Accordo

La Sezione 4 disciplina la collaborazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di dichiarazione o diligenza da parte di un istituto finanziario dichiarante. Le autorità competenti si informano reciprocamente e prendono, secondo il loro diritto interno, le misure che sono a loro disposizione in particolare contro l'istituto finanziario inadempiente. La LSAI prevede in particolare controlli e disposizioni penali (cfr. n. 4.2). La collaborazione avviene tra autorità competenti. L'MCAA non prevede contatto diretto tra autorità competenti di una Giurisdizione e un istituto finanziario dichiarante di un'altra Giurisdizione.

Sezione 5: Confidenzialità e protezione dei dati

Par. 1

Il paragrafo 1 della sezione 5 rimanda all'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. Si tratta di principi indispensabili in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Clausole simili sono contenute nell'articolo 26 del Modello di convenzione OCSE e nel modello OCSE di accordo sullo scambio d'informazioni.

Secondo il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, le informazioni che una Giurisdizione ha ricevuto devono essere tenute segrete come le informazioni ottenute in virtù del suo diritto interno. La Parte che fornisce le informazioni comunica alla Parte ricevente quali sono le disposizioni di tutela del suo diritto interno che deve rispettare per garantire il necessario livello di protezione. Queste disposizioni di tutela non devono però oltrepassare quanto è necessario alla garanzia della protezione dei dati. Questa regola è il risultato del rimando al diritto interno di una Giurisdizione ed è garante di una sufficiente protezione dei dati. Nel quadro dell'MCAA le disposizioni di tutela designate dalla Parte che trasmette le informazioni sono elencate all'Allegato C.

Il Consiglio federale deve essere autorizzato a convenire con le autorità competenti delle altre Giurisdizioni quali siano le disposizioni in materia di protezione di dati da mantenere (cfr. art. 5 LSAI). Poiché il diritto svizzero in materia di protezione di dati corrisponde di principio alle esigenze internazionali, questi accordi servono di regola a garantire che la Giurisdizione partner garantisca lo stesso necessario livello di protezione. In questo contesto bisogna considerare che di principio tutte le Giurisdizioni conoscono prescrizioni specifiche in materia di protezione di dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. La Svizzera si può basare sulle esperienze fatte in passato per quanto concerne gli Stati con cui essa ha già scambiato dati sulla base di una CDI o di un TIEA. Il nostro Paese può inoltre riallacciarsi alle valutazioni effettuate nel quadro della peer review del Forum globale. Delle 84 Giurisdizioni e territori firmatari, 71 sono stati esaminati dal Forum globale (stato al 4 dicembre 2014). Secondo le conclusioni della peer review, nel quadro della quale vengono esaminate le basi legali e la prassi, per quanto concerne la confidenzialità 43 Giurisdizioni sono state valutate *compliant*, 8 *largely compliant* e 3 *partially compliant*. Altre 17 Giurisdizioni hanno passato la prima fase della peer review, in cui sono state esaminate le loro basi legali per quanto concerne la confidenzialità e hanno tutti conseguito la valutazione *in place*. Sono dunque necessari ulteriori accordi in materia di protezione di dati soltanto in determinati casi.

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa disciplina il principio di specialità. Le informazioni trasmesse sono accessibili soltanto a persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o della riscossione delle imposte, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte o della vigilanza. Soltanto queste persone e autorità possono utilizzare le informazioni trasmesse e soltanto per questi scopi (cfr. tuttavia l'eccezione al par. 4 art. 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa). È autorizzato rivelare queste informazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria in relazione con queste imposte. Questa regola corrisponde di principio al paragrafo 2 dell'articolo 26 del Modello di convenzione OCSE.

Se una Giurisdizione ha escluso determinate imposte dal campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, tutte le altre Giurisdizioni partner che hanno ricevuto informazioni da questa Giurisdizione non possono utilizzarle per le imposte escluse dal campo di applicazione. Viceversa la Giurisdizione che ha introdotto tale riserva non può utilizzare le informazioni ricevute tramite la Convenzione sull'assistenza amministrativa per imposte che ha escluso dal suo campo di applicazione. È invece autorizzata a utilizzare per diverse imposte la base di calcolo allestita sulla base delle informazioni ricevute. Questo modo di procedere non viola il paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa per quanto le informazioni stesse non vengono ulteriormente trasmesse. Nel quadro della Convenzione sull'assistenza amministrativa il Consiglio federale propone di limitare l'assistenza amministrativa offerta dalla Svizzera alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni, ovvero le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull'utile, sul capitale e l'imposta preventiva. In questo modo, le informazioni scambiate automaticamente tra la Svizzera e le Giurisdizioni partner sulla base dell'MCAA possono essere utilizzate soltanto per l'imposta sul reddito e quella sul patrimonio.

Il paragrafo 4 dell'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede eccezioni al principio secondo cui le informazioni trasmesse devono essere impiegate soltanto per gli scopi previsti da questo articolo. Le informazioni scambiate possono essere cedute ad altre autorità per i loro scopi (ad es. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione o il finanziamento del terrorismo), se due premesse sono adempiute: in primo luogo l'impiego delle informazioni per questi altri scopi deve essere autorizzato dal diritto della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni e in secondo luogo l'autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni ne ha approvato l'impiego. Questa disposizione corrisponde di principio a quella dell'articolo 26 del modello di convenzione OCSE.

Alla Giurisdizione ricevente è vietato per principio comunicare le informazioni ricevute a un'altra Giurisdizione. La trasmissione a un'altra Giurisdizione può avvenire soltanto previa approvazione della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni. In questo modo si garantisce che una Giurisdizione non riceva informazioni che non avrebbe potuto ottenere in modo diretto (ad es. perché questa Giurisdizione e la Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni non hanno convenuto uno scambio di informazioni).

Lo standard sullo scambio di informazioni contiene un questionario sulla confidenzialità e la protezione dei dati (allegato 4)¹². Questo questionario è stato in origine creato negli Stati Uniti per poter determinare, nel quadro dei negoziati sull'Accordo FATCA, il livello di garanzia della necessaria confidenzialità e protezione dei dati affinché Stati Uniti e la Giurisdizione partner potessero trasmetterli su base automatica. Ogni Giurisdizione compila il questionario e, secondo la lettera e del paragrafo 1 della sezione 7 MCAA, lo trasmette al segretariato dell'Organo di coordinamento. Il questionario ha lo scopo di sostenere le potenziali Giurisdizioni partner nella valutazione delle necessarie prescrizioni di confidenzialità e di tutela della protezione di dati affinché le informazioni possano essere scambiate in modo automatico. Il questionario contempla tre categorie:

¹² Cfr. sito web OCSE (<http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm>) e pagg. 277-283 dello standard sullo scambio automatico di informazioni.

- *basi legali*: descrizione del diritto internazionale e nazionale applicabile, comprese le disposizioni penali;
- *gestione della sicurezza dell'informazione*: descrizione delle prassi e dei procedimenti che garantiscono il rispetto del principio della specialità e che impediscono la divulgazione delle informazioni fiscali a persone non autorizzate, come ad esempio l'accesso ai locali, l'architettura del sistema informatico e la formazione dei collaboratori;
- *sorveglianza del rispetto e sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni di confidenzialità*: descrizione delle disposizioni penali applicabili, ma anche delle misure che vengono prese per poter identificare le violazioni delle prescrizioni di confidenzialità e gli autori.

Par. 2

Il paragrafo 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione delle prescrizioni di confidenzialità e di protezione. Sono inoltre da comunicare al segretariato dell'Organo di coordinamento le sanzioni e le azioni correttive che conseguono. Il segretariato dell'Organo di coordinamento notifica a tutte le autorità competenti che scambiano informazioni con la Giurisdizione interessata sulla base dell'MCAA (cfr. in merito anche il commento alla sez. 7 par. 3 e la possibilità di sospensione dell'MCAA).

Sezione 6: Consultazioni e modifiche

Par. 1

In caso di difficoltà nell'applicazione o nell'interpretazione dell'MCAA, ogni autorità competente può chiedere consultazioni con una o più autorità competenti al fine di garantire l'esecuzione dell'MCAA. Possono essere eseguite consultazioni anche per analizzare la qualità delle informazioni ricevute. Il segretariato dell'organo di coordinamento è se del caso da informare affinché esso stesso possa informare le altre autorità competenti.

Par. 2

Il paragrafo 2 stabilisce che l'MCAA può essere modificato mediante convenzione scritta di tutte le autorità competenti per cui l'MCAA è in vigore. Secondo l'ordine delle competenze e la procedura legislativa svizzeri l'MCAA verrà sottoposto per approvazione all'Assemblea federale. Di conseguenza l'autorità competente svizzera può approvare una modifica dell'MCAA soltanto dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

Sezione 7: Durata dell'Accordo

La sezione 7 indica le condizioni che devono essere adempiute affinché l'MCAA entri in vigore tra due Giurisdizioni. Esso indica inoltre che, a determinate condizioni, una Giurisdizione può sospendere o denunciare l'MCAA rispetto a una determinata Giurisdizione partner e disciplina la denuncia dell'MCAA.

Par. 1

Secondo il paragrafo 1 l'autorità competente deposita al momento della firma dell'MCAA, o il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della NCD, le necessarie prescrizioni legali per una notifica. Queste comprendono:

- una notifica in cui la Giurisdizione attesta di disporre delle necessarie prescrizioni legali per attuare la NCD;
- un'eventuale conferma concernente la rinuncia dell'ottenimento dei dati (rinuncia della reciprocità);
- l'indicazione di uno o più metodi di trasmissione di dati;
- l'indicazione di eventuali misure di tutela di dati relativi a persone da rispettare dalle autorità che ricevono le informazioni;
- la notifica concernente le misure volte a garantire la confidenzialità e la protezione dei dati; e
- l'elenco delle Giurisdizioni con cui i dati devono essere scambiati.

L'avamprogetto di decreto che approva l'MCAA disciplina la notifica per la Svizzera.

La notifica avviene soltanto dopo che la Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'MCAA e la LSAI sono state approvate dall'Assemblea federale e che questi atti non siano stati oggetto di una votazione popolare o siano stati accolti in votazione popolare (art. 1 avamprogetto di decreto). Come illustrato al numero 1.2 queste condizioni devono essere adempiute in modo cumulativo affinché lo scambio automatico di informazioni diventi effettivo tra due Stati. Nel momento in cui queste condizioni sono adempiute, il Consiglio federale può dichiarare, secondo l'articolo 2 lettera a dell'avamprogetto di decreto, che la Svizzera dispone delle necessarie prescrizioni legali per l'attuazione della NCD. Poiché i tre atti normativi vengono sottoposti contemporaneamente all'Assemblea federale, ma sono oggetto di votazioni separate, nell'avamprogetto di decreto bisogna disciplinarne la correlazione. Secondo l'articolo 2 lettera b dell'avamprogetto di decreto, il Consiglio federale deve inoltre dichiarare che la Svizzera ha adottato misure adeguate per garantire la necessaria confidenzialità e l'adempimento dello standard in materia di protezione di dati. Le necessarie basi legali sono principalmente contenute nella Convenzione sull'assistenza amministrativa, nell'MCAA nella LSAI e nella legge federale del 19 giugno 1992¹³ sulla protezione dei dati.

Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale ha dichiarato di essere disposto a partecipare attivamente, in seno all'OCSE, allo sviluppo di uno standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni che garantisca anche la reciprocità. Di conseguenza nell'avamprogetto di decreto non è prevista la rinuncia della Svizzera alla reciprocità nel quadro dell'MCAA. Allo scopo di mantenere un *level playing field*, la Svizzera deve, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, ricevere informazioni dalle Giurisdizioni partner e poterle utilizzare per l'applicazione e l'esecuzione del diritto fiscale svizzero (cfr. anche art. 18 LSAI).

All'articolo 3 dell'avamprogetto di decreto il DFF viene autorizzato a comunicare i metodi di trasmissione di dati, criptaggio compreso, applicabili per quanto concerne la Svizzera e il questionario compilato relativo alla confidenzialità e alla protezione dei dati applicabili per la Svizzera. Il conferimento di questa competenza al DFF è giustificato poiché questi elementi sono destinati a evolvere in modo dinamico. I metodi di trasmissione di dati e di criptaggio si basano sullo stato più recente della tecnica. Il questionario relativo alla confidenzialità e la protezione dei dati non descrive soltanto la base legale vigente ma anche le prassi e i procedimenti che devono essere costantemente sorvegliati ed eventualmente migliorati.

La questione volta a sapere con quale Giurisdizione debba essere introdotto lo scambio automatico di informazioni non è oggetto di questo progetto (cfr. n. 1.2). L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni sarà oggetto di un progetto separato che sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea federale. Nell'avamprogetto di decreto non sono state introdotte misure preventive a protezione dei dati applicabili dalle autorità che ricevono le informazioni. Devono essere dapprima esaminate le prescrizioni vigenti nella Giurisdizione partner prima di stabilire se l'autorità ricevente debba applicare misure di protezione più ampie (cfr. anche art. 5 LSAI).

Par. 2.1 – 2.3

Secondo il paragrafo 2.1 l'MCAA prende effetto tra due Giurisdizioni il giorno dell'ultima notifica o il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa; è determinante la data posteriore. Secondo i paragrafi 2.2 e 2.3 l'OCSE pubblica sul proprio sito web alcuni dati ricevuti, come ad esempio l'elenco delle autorità competenti che hanno firmato l'MCAA e le autorità competenti tra cui l'MCAA è applicato.

¹³ RS 235.1

Par. 3

Secondo il paragrafo 3 lo scambio di informazioni può essere sospeso da una autorità competente nei confronti di un'altra autorità competente se l'MCAA non è stato rispettato in misura rilevante. L'autorità competente che intende sospendere l'MCAA rispetto a una Giurisdizione partner deve informare per scritto l'autorità competente della Giurisdizione partner. L'informazione deve contenere una descrizione dettagliata del problema in relazione alla violazione dell'MCAA e per quanto possibile dimostrare come il problema possa essere risolto. L'inosservanza degli obblighi di confidenzialità e delle disposizioni relative alla protezione dei dati dell'MCAA e della Convenzione sull'assistenza amministrativa, la mancata comunicazione delle informazioni appropriate o la loro comunicazione non nei tempi previsti, o la qualifica di enti o conti di istituti finanziari non dichiaranti o conti esclusi in contrasto con gli obiettivi della NCD possono giustificare una sospensione dell'MCAA (per quanto concerne gli istituti finanziari non dichiaranti e i conti esclusi, cfr. i commenti ad art. 3 LSAI).

Par. 4

Il paragrafo 4 disciplina le modalità di denuncia. L'MCAA può essere denunciato in generale o rispetto a determinate autorità competenti con un preavviso di 12 mesi. Le informazioni contenute sottostanno anche dopo la denuncia alle condizioni della Convenzione sull'assistenza amministrativa, ovvero in particolare alle disposizioni concernenti la confidenzialità e la protezione di dati. Se una Giurisdizione denuncia la Convenzione sull'assistenza amministrativa, denuncia automaticamente anche l'MCAA poiché esso si basa sull'articolo 6 di questa Convenzione.

Sezione 8: Segretariato dell'Organo di coordinamento

Par. 1

Il paragrafo 1 disciplina l'informazione di tutte le autorità competenti sulle notifiche ricevute nonché i firmatari dell'MCAA sulle nuove firme di altre autorità competenti.

Par. 2

Il paragrafo 2 stabilisce che di principio i costi di gestione dell'MCAA sono sopportati in parti uguali da tutte le parti contrattuali.

3 Spiegazioni concernenti la Norma comune di dichiarazione (allegato all'MCAA)

L'MCAA prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alla NCD, ragione per cui quest'ultima è allegata all'MCAA (cfr. spiegazioni all'ingresso dell'MCAA). L'MCAA disciplina il rapporto tra Giurisdizioni, ovvero quali sono le informazioni che le Giurisdizioni si scambiano e in che modo se le scambiano. La NCD invece contiene gli obblighi di diligenza che gli istituti finanziari devono adempiere per l'identificazione dei conti dichiarabili. In altre parole la NCD stabilisce chi ottiene cosa in merito a chi e come lo deve ottenere. Queste informazioni vengono poi trasmesse alle autorità fiscali della Giurisdizione di residenza dell'istituto finanziario che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali della Giurisdizione partner, ovvero alle Giurisdizioni con cui è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni.

La NCD disciplina diversi elementi in relazione all'ottenimento dei dati:

Chi: gli istituti dichiaranti non sono soltanto le banche e gli istituti di custodia ma anche altri istituti finanziari, come le imprese di investimento e determinate società di assicurazione. Sono esclusi gli istituti che comportano un rischio minimo di commettere sottrazione d'imposta (ad es. i veicoli d'investimento collettivo specifici).

Cosa: principalmente si tratta di informazioni concernenti l'identità della persona oggetto della dichiarazione (nome, indirizzo, data di nascita, numero di identificazione fiscale ecc.) e il conto (numero di conto, saldo, interessi, dividendi ecc.). La comunicazione dei saldi dei conti è necessaria per impedire che sia occultato patrimonio imponibile proveniente da beni patrimoniali o redditi non dichiarati. La comunicazione deve contenere anche informazioni concernenti l'istituto finanziario che gestisce il conto.

In merito a chi: i conti dichiarabili sono quelli di persone fisiche ed enti (trust e fondazioni comprese), sebbene la NCD contenga anche l'obbligo di verifica di enti passivi e l'eventuale comunicazione delle persone fisiche che detengono il controllo di questi enti. In questo modo viene impedito che lo scambio automatico di informazioni venga aggirato grazie all'interposizione di una persona giuridica o di un organismo analogo. I conti verificabili sono principalmente i conti di custodia, i conti di deposito, i titoli di partecipazione o di credito a un istituto finanziario, i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendite. Sono esclusi i conti che comportano un rischio minimo di commettere sottrazione d'imposta (ad es. conto di garanzia della pigione, determinate forme previdenziali come i conti del pilastro 3a).

Come: la NCD contiene diversi obblighi di diligenza a seconda dell'esistenza di un conto preesistente o di un nuovo conto oppure se si tratta del conto di una persona fisica o di un ente. È necessario differenziare tra gli obblighi di diligenza che incombono sui conti preesistenti e quelli sui nuovi conti poiché per gli istituti finanziari l'ottenimento di informazioni dai titolari di conti preesistenti è più complesso e oneroso rispetto all'apertura di un nuovo conto. Vi sono inoltre differenti obblighi di diligenza da applicare a seconda che si tratti di persone fisiche o enti. Per i conti di enti l'istituto finanziario deve, in determinati casi, identificare le persone che stanno dietro l'ente.

La NCD presenta sotto diversi aspetti un ampio campo di applicazione, inteso a limitare le possibilità dei contribuenti di eludere lo scambio automatico di informazioni tramite determinati istituti o prodotti d'investimento.

Sezione I: Obblighi generali di dichiarazione

Il capitolo A ricapitola le informazioni da dichiarare e scambiare nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, come già stabilite dall'MCAA (cfr. sez. 2 MCAA). Questo elenco è da leggere unitamente ai capitoli C-F, che contengono le eccezioni.

Il numero di identificazione fiscale e la data di nascita in relazione a conti dichiarabili che sono conti preesistenti devono essere comunicati soltanto se questi sono contenuti nei giustificativi dell'istituto finanziario o sono da registrare secondo il diritto nazionale. Di regola in Svizzera la data di nascita viene registrata nel quadro degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Il diritto svizzero invece non prevede alcun obbligo di registrare il numero di identificazione fiscale. Unica eccezione è l'Accordo FATCA che prevede l'obbligo di rilevare il numero di identificazione fiscale statunitense di soggetti statunitensi. Gli istituti finanziari devono adoperarsi in misura ragionevole per ottenere il numero di identificazione fiscale o la data di nascita nel caso in cui non siano già a sua disposizione.

Gli istituti finanziari dichiaranti non sono obbligati a dichiarare il luogo di nascita poiché secondo il diritto svizzero non vi è alcun obbligo di ottenimento.

Sezione II: Obblighi generali di ragionevole diligenza

Il conto è considerato dichiarabile dal momento in cui viene identificato come tale. Bisogna dichiararlo ogni anno anche se il suo valore o saldo equivale a zero o è negativo. Lo stesso vale anche per i conti a cui non è stato accreditato alcun importo. Salvo indicazione contraria, le informazioni in relazione a un conto dichiarabile devono essere comunicate annualmente nell'anno civile successivo all'anno a cui le informazioni si riferiscono.

Il saldo o il valore di un conto viene trasmesso l'ultimo giorno dell'anno civile o di un altro periodo di riferimento adeguato.

Le Giurisdizioni possono concedere agli istituti finanziari di ricorrere a fornitori di prestazioni esterni e di applicare gli obblighi di diligenza previsti per i nuovi conti a conti preesistenti e gli obblighi di diligenza per i conti di valore elevato anche ai conti di debole valore. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. spiegazioni ad art. 7 cpv. 1 e 2 LSAI).

Sezione III: Ragionevole diligenza per i conti preesistenti di persone fisiche

Per principio gli istituti finanziari dichiaranti devono verificare tutti i conti preesistenti di persone fisiche, sebbene gli obblighi di diligenza da applicare ai conti di debole valore e a quelli di valore elevato differiscano.

Sono esclusi dagli obblighi di verifica, identificazione e dichiarazione i conti relativi al valore di riscatto di contratti di assicurazione o di rendita. Questa eccezione vale soltanto per quanto le leggi applicabili alla vendita di tali contratti lo impediscano a una persona residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione. Nel Commentario relativo alla NCD sono contenute ulteriori spiegazioni in merito (sez. III numeri marginali 2-3 Commentario). Queste sono applicabili anche alla Svizzera, poiché l'MCAA nella definizione della NCD include anche il relativo Commentario (cfr. ingresso dell'MCAA). Se un istituto finanziario è residente nella Giurisdizione A e il titolare del conto nella Giurisdizione B, bisogna verificare se il diritto di una di queste Giurisdizioni vieti la vendita di questo tipo di contratti. In caso negativo bisogna verificare se l'istituto finanziario nella Giurisdizione A debba adempiere ulteriori condizioni per effettuare la vendita di tali contratti nella Giurisdizione B (ad es. ottenimento di una licenza o di un obbligo di registrazione dei contratti). Un istituto finanziario nella Giurisdizione A che non adempie queste condizioni può essere esentato dall'obbligo di verifica, identificazione e dichiarazione. Bisogna dunque verificare per ogni Giurisdizione partner ed eventualmente per ogni istituto finanziario che distribuisce questo tipo di prodotti se le condizioni sono adempiute.

Si rimanda all'articolo 9 capoverso 2 LSAI per quanto concerne il periodo da considerare per la verifica dei conti preesistenti di persone fisiche.

Obblighi di diligenza per conti preesistenti di debole valore

Un conto preesistente di una persona fisica ha un saldo o un valore complessivo che non supera un milione di USD è un conto di debole valore (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. k LSAI). Per determinare la residenza dei conti di debole valore l'istituto finanziario si basa sull'indirizzo di residenza registrato nei giustificativi o se del caso su una ricerca di indizi. Le Giurisdizioni che attuano la NCD possono concedere agli istituti finanziari l'applicazione di entrambe le procedure o prevedere la sola ricerca di indizi. Il Consiglio federale propone di autorizzare entrambe le procedure (cfr. art. 7 cpv. 4 LSAI).

La determinazione della residenza sulla base di un indirizzo di residenza registrato nei giustificativi rappresenta la procedura semplificata per l'adempimento degli obblighi di diligenza. In questo modo l'istituto finanziario dichiarante determina la residenza con l'ausilio di giustificativi registrati che attestano l'attuale indirizzo di residenza del titolare del conto. Questo indirizzo deve essere attuale e basarsi su giustificativi affinché un istituto finanziario possa basarsi su questo dato. In concreto ciò significa, ad esempio, che un istituto finanziario può basarsi su un indirizzo indicato in un passaporto valido o in una carta d'identità valida. Nel Commentario relativo alla NCD vi sono più ampie spiegazioni concernenti questa procedura (sez. III numeri marginali 7-12 Commentario). Queste spiegazioni sono applicabili anche alla Svizzera poiché l'MCAA nella definizione di NCD include anche il relativo Commentario (cfr. ingresso dell'MCAA). Si rimanda inoltre all'articolo 9 capoversi 5 e 6 LSAI che chiarisce singoli punti senza limitare in alcun modo le possibilità garantite dalla NCD e dal relativo Commentario.

Se le condizioni per determinare la residenza tramite un indirizzo di residenza registrato nei giustificativi non sono adempiute, allora l'istituto finanziario deve effettuare una ricerca elettronica di indizi. In questa ricerca l'istituto finanziario dichiarante deve ricercare una serie di dati in formato elettronico sulla base degli indizi elencati qui sotto, che indicano dove si trova la residenza del titolare del conto:

- a) la Giurisdizione di residenza del titolare del conto;
- b) l'indirizzo di residenza e postale del titolare del conto attualmente noti all'istituto finanziario dichiarante;
- c) eventuali numeri di telefono del titolare del conto attualmente noti all'istituto finanziario dichiarante;
- d) nel caso di conti finanziari che non sono conti di deposito, indicazioni in merito a ordini di pagamento permanenti per versamenti da questo a un altro conto (compresi i conti presso un'altra filiale dell'Istituto finanziario dichiarante o presso un altro Istituto finanziario);
- e) indicazioni in merito a una procura o una delega di firma relative al conto;
- f) indicazioni in merito a ordini di fermo posta o a indirizzi c/o.

In caso di indizi contraddittori bisogna procurarsi un'autocertificazione e/o giustificativi. Altrimenti la dichiarazione viene effettuata in linea di principio a tutti gli Stati dichiaranti determinati nel corso della ricerca degli indizi (sono applicabili regole speciali se un unico indizio trovato è un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o). Se non vengono trovati indizi il conto è considerato come non documentabile. Gli Stati possono prevedere che i conti non documentabili siano da dichiarare alle autorità fiscali (cfr. art. 13 cpv. 1 LSAI). In questo modo le autorità fiscali possono verificare perché un determinato istituto finanziario ha conti non documentabili e se vi si possa porre rimedio mediante adeguate misure di attuazione degli obblighi di diligenza. Informazioni concernenti conti non documentabili non vengono trasmessi agli Stati partner.

Obblighi di diligenza per conti preesistenti di valore elevato

I conti preesistenti di valore elevato sono conti che hanno un valore aggregato superiore a un milione di USD (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. I LSAI). Per questi conti sono applicabili obblighi di diligenza ampliati che tra l'altro contemplano la ricerca nei giustificativi cartacei e le domande al consulente relative ai fatti a lui effettivamente conosciuti.

La procedura relativa all'indirizzo di residenza non viene applicata ai conti di valore elevato. Deve essere eseguita una ricerca di indizi elettronica ed è inoltre prevista una ricerca nei giustificativi cartacei se le banche dati esaminabili elettronicamente dell'istituto finanziario dichiarante non contengono i necessari campi per tutti i fattori citati più sopra. Se ad esempio tutti i fattori di cui sono registrati elettronicamente e quindi esaminabili tranne le procure e le deleghe di firma, un istituto finanziario può limitare la ricerca nei giustificativi cartacei a questi due fattori. Oltre alla ricerca di indizi elettronica e cartacea, per i conti di valore elevato bisogna interrogare il consulente. Per l'ulteriore modo di procedere si rinvia alle spiegazioni concernenti gli obblighi di diligenza per i conti preesistenti di debole valore.

Sezione IV: Ragionevole diligenza per i nuovi conti di persone fisiche

Nel caso dei nuovi conti di persone fisiche la NCD prevede l'ottenimento di un'autocertificazione al momento dell'apertura del conto. Gli obblighi di diligenza sono di principio applicabili a tutti i conti. Un'autocertificazione valida deve essere firmata e data dal titolare del conto e contenere nome, indirizzo di residenza, Giurisdizione di residenza fiscale o gli Stati di residenza fiscale, il numero di identificazione fiscale o i numeri di identificazione fiscale nonché la data di nascita. Dopo che l'istituto finanziario dichiarante ha ricevuto l'autocertificazione, deve verificarne la plausibilità. A questo proposito è previsto che l'istituto finanziario si basi sulle informazioni fornite al momento dell'apertura del conto, compresi i giustificativi raccolti nella procedura per lottare contro il riciclaggio di denaro.

La NCD e il relativo Commentario spiegano che un'autocertificazione è valida fino a che si verifica un cambiamento delle circostanze per cui l'istituto finanziario dichiarante sa o è tenuto a sapere che l'autocertificazione rilasciata non è pertinente né credibile (cfr. art. 9 cpv. 1 LSAI). Il commentario dispone di ampie spiegazioni al riguardo (cfr. sez. IV numero marginale 12 segg. Commentario). All'articolo 16 LSAI viene inoltre stabilito che una persona che ha fornito un'autocertificazione è tenuta a comunicare all'istituto finanziario dichiarante svizzero le modifiche apportate ai dati contenuti nell'autocertificazione. La responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni presso l'istituto finanziario non è dell'istituto finanziario ma bensì della persona che ha compilato l'autocertificazione.

Sezione V: Ragionevole diligenza per conti preesistenti appartenenti a un ente

Nel caso dei conti preesistenti di enti gli istituti finanziari devono stabilire se (1) l'ente stesso è una persona oggetto di una dichiarazione e (2) se l'ente è un ente non finanziario passivo per cui bisogna rilevare la residenza delle persone che ne detengono il controllo. L'espressione «ente non finanziario passivo» viene definito alla sezione VIII capitolo D numero 8 della NCD. In termini semplici si tratta di un ente che non è un istituto finanziario e che non esercita un'attività commerciale o di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali. Sono normalmente considerati un ente non finanziario passivo un trust o una fondazione con caratteristiche simili.

Sono esclusi dagli obblighi di verifica, identificazione e dichiarazione i conti preesistenti di enti il cui saldo o valore complessivo non supera i 250 000 USD, purché la Giurisdizione che applica la NCD lo autorizzi. Questa eccezione è stata introdotta nella NCD allo scopo di ridurre i costi di attuazione degli istituti finanziari poiché gli obblighi di diligenza riguardanti gli enti sono più complessi di quelli applicati alle persone fisiche. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. spiegazioni all'art. 7 cpv. 3 LSAI). Non appena uno di questi conti dispone di un saldo o valore complessivo superiore a 250 000 USD, sono applicabili gli obblighi di verifica, identificazione e dichiarazione.

La NCD precisa che determinati enti non sono persone oggetto di una dichiarazione. Di questi fanno parte in particolare determinate società di capitali quotate in borsa, enti statali, organizzazioni internazionali, banche centrali e istituti finanziari (cfr. la definizione di «persona oggetto di una dichiarazione» alla sez. VIII cap. D n. 2 NCD). Su conti di questi enti non sono applicabili gli obblighi di diligenza secondo la NCD.

Si rimanda all'articolo 9 capoverso 3 LSAI per quanto concerne il periodo da considerare per la verifica dei conti preesistenti di enti.

Procedura di verifica per determinare se l'ente è una persona oggetto di una dichiarazione

È possibile di regola determinare se e in quale Giurisdizione un ente è una persona oggetto di una dichiarazione sulla base delle informazioni disponibili (ad es. quelle rilevate nel quadro della procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro) o, in caso di necessità, avvenire tramite un'autocertificazione. In relazione all'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni di cui alla Sezione IV.

Procedura di verifica per determinare le persone che detengono il controllo dell'ente

Indipendentemente dal fatto il conto sia Giurisdizione identificato come essere un conto dichiarabile secondo la procedura di verifica di cui sopra, l'istituto finanziario dichiarante deve determinare se l'ente è un ente non finanziario passivo con persone che ne detengono il controllo residenti in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione. Se necessario, un conto dichiarabile deve essere dichiarato una seconda volta in relazione alle persone che detengono il controllo dell'ente. In questo caso viene fatta una dichiarazione alla Giurisdizione di residenza dell'ente e agli Stati di residenza delle persone che detengono il controllo dell'ente, purché lo scambio automatico di informazioni sia effettivo con questi Stati.

Esempio: La Giurisdizione A ha introdotto lo scambio automatico di informazioni con le Giurisdizioni B, C e D ma non con la Giurisdizione E. Un ente non finanziario passivo è residente nella Giurisdizione E ed è titolare di un conto presso un istituto finanziario nella Giurisdizione A. In questo caso l'istituto finanziario nella Giurisdizione A deve, sebbene lo scambio automatico di informazioni non sia stato introdotto con la Giurisdizione E, identificare le persone che detengono il controllo dell'ente non finanziario passivo. Nel caso in cui queste persone sono residenti nelle Giurisdizioni B, C o D, la comunicazione viene fatta a queste Giurisdizioni. Se l'ente non finanziario passivo è residente nella Giurisdizione B, l'istituto finanziario deve, oltre alla dichiarazione, identificare anche in questo caso le persone che ne detengono il controllo. Se queste persone sono residenti nelle Giurisdizioni D ed E, la comunicazione è fatta alle Giurisdizioni B e D.

La NCD prevede l'identificazione delle persone che detengono il controllo di un ente non finanziario passivo per evitare che questo tipo di organismi siano utilizzati per eludere lo scambio automatico di informazioni.

È possibile di regola determinare se un ente è un ente non finanziario passivo o attivo sulla base delle informazioni disponibili (ad es. quelle rilevate nel quadro della procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro) o, in caso di necessità, avvenire tramite un'autocertificazione. In relazione all'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni di cui alla sezione IV. Nel caso venga identificato un ente non finanziario passivo bisogna in un secondo tempo determinare le persone che ne detengono il controllo. Le procedure di verifica dipendono dal saldo o dal valore complessivo del conto. Se il saldo o valore complessivo del conto supera il milione di USD, l'istituto finanziario dichiarante può basarsi sulle informazioni che ha rilevato nel quadro della procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro. In caso contrario l'istituto finanziario dichiarante deve ottenere dal titolare del conto o dalle persone che ne detengono il controllo un'autocertificazione. In relazione all'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni di cui alla sezione IV. Se non è possibile ottenere un'autocertificazione bisogna procedere a una ricerca di indizi per determinare la residenza.

Sezione VI: Ragionevole diligenza per nuovi conti di un ente

Nel caso di nuovi conti di enti bisogna effettuare le stesse verifiche come se fossero conti preesistenti. Siccome l'ottenimento di un'autocertificazione per un nuovo conto è più semplice non è applicabile il valore soglia di 250 000 USD. La regola secondo cui determinati enti non sono persone oggetto di una dichiarazione è invece applicabile anche per i nuovi conti.

Per stabilire se e in quale Giurisdizione un ente è una persona oggetto di una dichiarazione, l'istituto finanziario dichiarante deve procurarsi un'autocertificazione presso l'ente e verificarne la plausibilità.

Per verificare se un ente è non finanziario passivo si applicano le stesse procedure di verifica di cui alla sezione V. La procedura di verifica per identificare le persone che detengono il controllo si scosta invece da quella di cui alla sezione V nella misura in cui l'istituto finanziario dichiarante deve in ogni caso ottenere dal titolare del conto o dalle persone che detengono il controllo un'autocertificazione che attesta la sua residenza. In relazione all'autocertificazione si rimanda alle spiegazioni nella sezione IV.

Sezione VII: Regole particolari di ragionevole diligenza

Questa Sezione contiene ulteriori regole concernenti gli obblighi generali di diligenza, come ad esempio quando un istituto finanziario dichiarante non può fare affidamento a autodichiarazioni e giustificativi nonché sul riepilogo dei saldi dei conti. Viene inoltre chiarito che nella NCD gli importi sono in dollari e comprendono il controvalore in altre valute secondo il diritto nazionale (cfr. art. 10 cpv. 2-3 e 5 LSAI).

Sezione VIII: Definizioni

La sezione VIII contiene le definizioni delle espressioni utilizzate nella NCD, tra cui quella di istituto finanziario dichiarante, di istituto finanziario non dichiarante, di conto finanziario e conto dichiarabile. Se necessario queste espressioni verranno spiegate in altri punti del presente rapporto.

Sezione IX: Attuazione effettiva

Per garantire un'attuazione effettiva e il rispetto degli obblighi di dichiarazione e di diligenza della NCD, gli Stati devono disporre delle corrispondenti prescrizioni e procedure amministrative. In particolare gli Stati devono disporre di prescrizioni che impediscano agli istituti finanziari dichiaranti, alle persone o agli intermediari di eludere questi obblighi. Gli istituti finanziari dichiaranti sono inoltre obbligati a documentare le misure prese e le prove considerate necessarie per l'esecuzione degli obblighi di diligenza. Gli Stati devono inoltre disporre di meccanismi di controllo per verificare se gli istituti finanziari dichiaranti rispettano gli obblighi di dichiarazione e diligenza. Questi meccanismi devono registrare anche i conti non documentati. Devono infine essere attuate procedure per garantire che gli enti e i conti, considerati

dal diritto nazionale come istituti finanziari non dichiaranti o conti esclusi, continuano a comportare un rischio minimo di commettere sottrazione d'imposta. Per poter garantire un'attuazione effettiva le Giurisdizioni devono prevedere sanzioni anche in caso di inosservanza.

Le disposizioni contenute nella sezione IX non sono direttamente applicabile e devono essere concretizzate nel diritto nazionale; per la Svizzera avviene nel quadro della LSAI (cfr. n. 4.2).

4 Spiegazioni concernenti la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

4.1 Osservazioni

L'MCAA e la NCD contengono di principio le basi di diritto materiale per lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia non tutte le relative disposizioni sono esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili, per cui è necessario adottare in parallelo una legge federale. La LSAI contiene inoltre disposizioni concernenti l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili.

4.2 Spiegazioni concernenti i singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Cpv. 1

La LSAI disciplina l'applicazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e una Giurisdizione partner secondo l'MCAA (lett. a).

Considerata la possibilità che in futuro la Svizzera concluda anche accordi bilaterali vertenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, la LSAI contempla anche questi altri accordi internazionali (lett. b; cfr. in merito i due modelli di attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni, n. 1.1). Sono compresi gli accordi che contemplano lo standard sullo scambio automatico di informazioni approvato dall'OCSE il 15 luglio 2014 (oppure una sua versione posteriore). La LSAI non disciplina l'applicazione di altre convenzioni che prevedono uno scambio automatico di informazioni in materia fiscale, come ad esempio l'Accordo FATCA. Questa legge non disciplina neppure lo scambio automatico in materia fiscale di altre informazioni diverse da quelle relative a conti finanziari poiché sinora la Svizzera non ha convenuto un simile scambio in alcuna convenzione. La LSAI non disciplina neppure l'applicazione di convenzioni che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale su domanda o spontaneo. Per queste forme di assistenza amministrativa in materia fiscale è applicabile la legge federale del 28 settembre 2012¹⁴ sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF).

Cpv. 2

Se l'accordo applicabile nel singolo caso reca disposizioni in deroga alla LSAI, queste prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali.

Art. 2 Definizioni

Nell'articolo 2 sono definite le espressioni utilizzate nella legge.

Cpv. 1

Con l'espressione «accordo applicabile» si intende un accordo o una convenzione secondo l'articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso.

¹⁴ RS 672.5

Con l'espressione «Norma comune di dichiarazione» (NCD) si intende la Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza concernente le informazioni relative ai conti finanziari dell'OCSE, allegata all'MCAA e spiegata al numero 3.

Con l'espressione «Giurisdizione partner» si intende uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni relativo a conti finanziari.

L'espressione «istituto finanziario svizzero» designa (1) un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto stabilita fuori dalla Svizzera e (2) una succursale di un istituto finanziario che non risiede in Svizzera, se questa succursale è stabilita in Svizzera. Questa definizione è direttamente correlata all'articolo 3 che stabilisce quando un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera.

Con l'espressione «conto non documentabile» si designa un conto preesistente di una persona fisica secondo il capoverso 2 lettera g per il quale un istituto finanziario dichiarante svizzero non può attestare la residenza fiscale del titolare del conto conformemente all'accordo applicabile. Ad esempio, se l'istituto finanziario dichiarante non trova nei suoi documenti un indirizzo altro che un mandato fermo-posta o l'indicazione di un indirizzo presso una terza persona e non dispone di indizi sulla residenza e i suoi sforzi volti a ottenere un'autocertificazione o giustificativi non producono risultati (cfr. ad es. sez. III cap. B n. 5 e cap. C n. 5 della NCD). I conti non documentabili sono da notificare annualmente all'AFC (cfr. art. 13 cpv. 1 LSAI).

Secondo lo standard sullo scambio automatico di informazioni, le istituzioni finanziarie devono rilevare il numero d'identificazione fiscale (NIF) delle persone oggetto di dichiarazione, per quanto sia loro attribuito un NIF nella Giurisdizione di residenza di queste ultime. Il NIF fa parte delle informazioni da scambiare nel quadro dello scambio automatico di informazioni. L'esperienza delle Giurisdizioni che hanno già introdotto lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale dimostra che l'impiego di un NIF accresce in modo significativo la sua efficacia poiché permette di attribuire i dati ricevuti a un preciso contribuente. In Svizzera non esiste un NIF armonizzato a livello federale. La Svizzera dispone però di un numero d'identificazione delle imprese (IDI) che può essere utilizzato in luogo del NIF per gli enti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Non esiste tuttavia un numero equivalente per le persone fisiche. Il Consiglio federale ha deciso di avviare l'elaborazione di un avamprogetto distinto per l'introduzione di un NIF armonizzato. L'introduzione di questo numero rappresenterà un onere per le autorità fiscali, che in un secondo tempo agevolerà tuttavia l'elaborazione dei dati ricevuti.

L'espressione «numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche» designa quindi il numero d'identificazione fiscale svizzero deciso dal Consiglio federale. Non appena sarà stato introdotto un numero d'identificazione fiscale svizzero armonizzato a livello federale, il Consiglio federale potrà disporre mediante un'ordinanza che tale numero d'identificazione fiscale sia utilizzato nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. In pratica ciò significa che gli istituti finanziari dichiaranti delle Giurisdizioni partner della Svizzera saranno obbligati a rilevare e scambiare i numeri d'identificazione fiscale dei loro clienti in quanto persone fisiche fiscalmente residenti in Svizzera.

L'espressione «numero d'identificazione fiscale svizzero per gli enti (IDI)» designa il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010¹⁵ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI).

L'espressione «numero d'identificazione fiscale estero» designa il numero d'identificazione di un contribuente secondo il diritto della Giurisdizione di cui è residente fiscale. Affinché gli istituti finanziari dichiaranti sappiano quale sia il numero d'identificazione fiscale applicabile in una determinata Giurisdizione e dove sia indicato, l'OCSE ha iniziato a costruire una pagina internet che contenga queste informazioni per le Giurisdizioni che hanno attuato lo scambio automatico di informazioni.

Le espressioni «conto preesistente» e «nuovo conto» si riferiscono al momento determinante per la ripartizione dei conti tra queste due categorie, ovvero il giorno in cui si inizia ad applicare lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner. La data determinante per la ripartizione dei

¹⁵ RS 431.03

conti in preesistenti e nuovi varia in funzione della residenza del titolare del conto. In alternativa gli istituti finanziari possono scegliere di trattare, dopo l'entrata in vigore della LSAI, tutti o determinati conti come se fossero nuovi conti (cfr. art. 7 cpv. 7 LSAI).

La distinzione tra «conto di debole valore» e «conto di valore elevato» viene fatta esclusivamente per i conti preesistenti di persone fisiche. Determinante è se il saldo o il valore complessivo al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner oppure al 31 dicembre di un anno seguente supera o meno il milione di franchi. Nel caso in cui lo scambio automatico di informazioni diventi applicabile da una data diversa dal 1° gennaio vi saranno conti che saranno aperti tra il 31 dicembre antecedente alla data di applicazione e il giorno dell'applicazione stessa. Questi conti sono considerati come conti di debole valore finché un 31 dicembre dispongono di un saldo o valore complessivo superiore a un milione di franchi. Gli istituti finanziari possono rinunciare a questa distinzione e trattare tutti i conti come conti di valore elevato (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a LSAI). In questo articolo gli importi sono indicati in franchi svizzeri (cfr. al riguardo le spiegazioni all'articolo 10 LSAI).

Cpv. 2

Per le espressioni contenute nel capoverso 2 valgono le definizioni dell'accordo applicabile.

Art. 3 Istituti finanziari non dichiaranti e conti esclusi

Cpv. 1

L'espressione «istituto finanziario non dichiarante» comprende gli istituti finanziari svizzeri esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché comportano di principio un basso rischio di abusi per sottrazione d'imposta. La NCD contiene categorie specifiche (ad es. gli enti statali e le istituzioni che servono alla previdenza professionale) e una clausola di salvaguardia per includere le specificità nazionali. Ci si attende che ogni Giurisdizione che applica lo standard sullo scambio automatico di informazioni allestisca un elenco degli istituti finanziari non dichiaranti e che lo pubblichi. I criteri per rientrare nella categoria istituto finanziario non dichiarante sono simili a quelli utilizzati dagli Stati Uniti nel quadro della normativa FATCA. Per quanto concerne la Svizzera viene fatta la proposta seguente:

Un istituto finanziario non dichiarante nel quadro dello scambio automatico di informazioni è un istituto finanziario svizzero non notificante secondo FATCA¹⁶, eccetto un istituto finanziario con clientela locale (lett. a). Un istituto finanziario svizzero è escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni se risulta essere un istituto finanziario non notificante secondo FATCA, in applicazione dell'Accordo FATCA e dei suoi allegati, della legge federale del 27 settembre 2013¹⁷ sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti oppure secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statunitense (FATCA Regulations). FATCA e la NCD presentano differenti definizioni per determinare la residenza di un istituto finanziario. FATCA si basa sul diritto di costituzione (cfr. art. 2 n. 13 Accordo FATCA), la NCD si basa di principio sulla residenza fiscale (cfr. sez. VII cap. A, n. 2 NCD, sez. VIII numeri marginali 3-6 Commentario, art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 4 LSAI). Bisogna quindi verificare se un istituto finanziario non rientra nel campo di applicazione di FATCA soltanto perché non è stato costituito secondo il diritto svizzero. In questo caso non si può giungere alla conclusione che l'istituto finanziario sia automaticamente escluso anche dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, bensì bisogna verificare se questo istituto rientrerebbe nel campo di applicazione della normativa FATCA nel caso in cui fosse stato costituito secondo il diritto svizzero.

¹⁶ La terminologia differisce tra FATCA e la NCD. Nell'Accordo FATCA viene utilizzata l'espressione «non notificante» mentre nella NCD viene impiegata l'espressione «non dichiarante». In entrambi i casi sono designati istituti finanziari esclusi dal campo di applicazione di FATCA o dello scambio automatico di informazioni perché comportano di principio un rischio minimo di commettere sottrazione d'imposta. Le definizioni coincidono ma non coprono lo stesso campo di applicazione, da come si può dedurre dalle spiegazioni ad art. 2 cpv. 3 lett. e.

¹⁷ RS 672.933.6

La lettera b prevede che future modifiche dell'Accordo FATCA, della legge FATCA o delle FATCA *Regulations* potranno comportare l'esclusione di altri istituti dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Se una modifica della normativa FATCA implica che un istituto finanziario svizzero notificante diventi non notificante, con l'eccezione di un istituto finanziario con clientela locale, allora esso viene automaticamente escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Se invece una modifica di FATCA implica che un istituto finanziario non notificante diventi notificante, esso resta escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni poiché l'inserimento nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni è vincolato a nuovi obblighi e compiti. È necessaria una revisione di legge se il legislatore vuole che questi istituti rientrino nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni.

È considerato istituto finanziario non dichiarante anche un istituto finanziario con clientela locale se al 31 dicembre dell'anno considerato ha adempiuto tutte le condizioni elencate nella LSAI (lett. c). La normativa FATCA prevede che gli istituti finanziari con clientela locale siano considerati istituti finanziari registrati per essere ritenuti adempienti. La definizione di istituti finanziari con clientela locale prevede, tra le altre condizioni, che almeno il 98 per cento dei valori patrimoniali presso l'istituto finanziario deve riguardare conti detenuti da persone fisiche o enti residenti in Svizzera o in una Giurisdizione membro dell'Unione europea. Questa definizione è stata adeguata agli scopi dello scambio automatico di informazioni. Affinché un istituto finanziario sia considerato un istituto finanziario con clientela locale nel quadro dello scambio automatico di informazioni, almeno il 98 per cento dei valori patrimoniali presso l'istituto finanziario deve riguardare conti detenuti da persone fisiche o enti residenti in Svizzera. Gli istituti finanziari con clientela locale sono agevolati in quanto dispensati dall'applicazione degli obblighi di diligenza previsti dalla NCD. Un istituto finanziario con clientela locale non deve, ad esempio, ricercare giustificativi per determinare la residenza fiscale dei titolari dei conti. Non deve neppure procurarsi autocertificazioni basate sulla NCD. Tuttavia, se identifica un conto dichiarabile, ad esempio perché il cliente ha informato l'istituto finanziario di essersi trasferito e di essere residente fiscale di una Giurisdizione partner della Svizzera, è tenuto a dichiarare o a chiudere il conto. Se dichiara il conto, l'istituto finanziario con clientela locale deve accertarsi di aver adempiuto i propri obblighi nei confronti della persona oggetto di dichiarazione secondo l'articolo 12 LSAI e registrarsi presso l'AFC secondo l'articolo 11 LSAI. Si rimanda inoltre alle spiegazioni del messaggio concernente l'Accordo FATCA¹⁸.

Anche i trust e strutture simili (ad es. *fideicomiso*¹⁹) sono considerati istituti finanziari non dichiaranti, purché il fiduciario del trust sia un istituto finanziario dichiarante e dichiari tutte le informazioni da dichiarare secondo l'accordo applicabile in merito a tutti i conti dichiarabili del trust (lett. d). Questa eccezione è esplicitamente prevista nella NCD (cfr. sez. VIII cap. B, n. 1 lett. e NCD). La responsabilità per il corretto adempimento degli obblighi secondo la NCD spetta al fiduciario del trust. Esso deve garantire che gli obblighi di identificazione, diligenza e dichiarazione siano adempiuti come li avrebbe dovuti adempiere il trust. Se il trust è un istituto finanziario nella Giurisdizione A ma il fiduciario del trust è residente nella Giurisdizione B, il fiduciario del trust deve adempiere gli obblighi di identificazione, diligenza e dichiarazione secondo il diritto della Giurisdizione A.

Infine il Consiglio federale può indicare come istituti finanziari non dichiaranti altri enti che presentano un basso rischio di abuso per sottrazione di imposta e che hanno le stesse caratteristiche degli enti secondo le lettere a-d (lett. e). Questa delega permette, per mezzo di un'ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari nuovamente identificati che adempiono le condizioni di cui sopra. Diversamente dovrebbero applicare lo scambio automatico di informazioni per la durata della procedura legislativa e fino all'entrata in vigore di una revisione della legge.

¹⁸ Messaggio del 10 aprile 2013 concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (FF 2013 2643).

¹⁹ Una *fideicomiso* è un'istituzione simile al trust anglosassone. Essa si differenzia tuttavia dal trust poiché i beneficiari non posseggono alcuna partecipazione diretta alla proprietà della *fideicomiso*. Rispetto ai fiduciari del trust i beneficiari hanno però il diritto al trasferimento di proprietà della *fideicomiso* secondo le sue stesse disposizioni.

L'espressione «conto escluso» comprende i conti esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché presentano sostanzialmente un basso rischio di abusi per sottrazione d'imposta. Come per gli istituti finanziari non dichiaranti, la NCD contempla anche in questo caso categorie specifiche (come ad es. determinati conti concernenti la previdenza per la vecchiaia) e una clausola di salvaguardia per includere le specificità nazionali. Ci si attende che ogni Giurisdizione che applica lo standard sullo scambio automatico di informazioni allestisca un elenco degli istituti finanziari non dichiaranti e che lo pubblichi. Anche in questo caso i criteri per rientrare nella categoria conto escluso sono simili a quelli utilizzati dagli Stati Uniti nel quadro della normativa FATCA. Per quanto concerne la Svizzera viene fatta la proposta seguente: un conto escluso nel quadro dello scambio automatico di informazioni è un prodotto esente secondo FATCA (lett. a).²⁰ Un conto escluso è escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni se risulta essere un prodotto esente secondo FATCA, in applicazione dell'Accordo FATCA e dei suoi allegati, della legge FATCA oppure secondo le *FATCA Regulations*.

La lettera b prevede che le future versioni dell'Accordo FATCA, della legge FATCA o delle *FATCA Regulations* possano fare in modo che altri conti vengano esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Se una modifica delle regole di FATCA comporta che un conto finanziario rientrante nel campo di applicazione di FATCA diventi un prodotto esente, questo conto finanziario viene automaticamente escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Se invece una modifica di FATCA implica che un prodotto esente diventi un conto finanziario che rientra nel campo di applicazione di FATCA, esso resta escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni poiché l'inserimento nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni è vincolato a nuovi obblighi e compiti. È necessaria una revisione di legge se il legislatore vuole che questi conti rientrino nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni.

È escluso anche un conto tenuto in uno o diversi istituti finanziari non dichiaranti (lett. c).

Anche i conti di garanzia della pigione sono esclusi (lett. d) poiché per FATCA non sono considerati esplicitamente prodotti esenti. In generale FATCA prevede che i conti con un saldo inferiore ai 50 000 USD non rientrino nel suo campo di applicazione. Siccome nella prassi i conti di garanzia del pagamento della pigione non superano di regola questo valore sono di fatto esclusi da FATCA. Lo standard sullo scambio automatico di informazioni non contempla alcun valore soglia e dunque è necessario introdurre nella LSAI un'esclusione esplicita dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni per questo tipo di conti. Questa eccezione è giustificata perché, visto il loro scopo limitato, i conti di garanzia del pagamento della pigione non si addicono alla sottrazione d'imposta.

Sono parimenti esclusi i conti che adempiono le condizioni secondo l'articolo 9 capoverso 6 lettere a-b e hanno un saldo o un valore complessivo di al massimo 50 000 franchi. Ciò vale per tutti i conti (nuovi e preesistenti). Anche per i conti non rivendicati il rischio di sottrazione d'imposta può essere considerato basso poiché durante il periodo della mancata rivendicazione nessuna persona ha avuto accesso al conto e dal momento del ripristino del contatto questo conto viene qualificato come dichiarabile. Alla sezione VIII numero marginale 103 (esempio 6) del Commentario relativo alla NCD viene menzionato un conto non rivendicato con un saldo di al massimo 1 000 USD come esempio di conto con un basso rischio di sottrazione d'imposta. Sulla base delle spiegazioni di cui sopra è possibile considerare questo rischio come minimo anche per il valore soglia scelto di 50 000 franchi. Questo valore soglia è stato scelto in conformità al valore soglia di cui sopra generalmente vigente per FATCA. In questo numero l'importo viene fornito in franchi svizzeri (cfr. al riguardo le spiegazioni all'articolo 10 LSAI).

Infine il Consiglio federale può indicare altri conti come conti esclusi perché presentano un basso rischio di abusi per sottrazione d'imposta e hanno le stesse caratteristiche dei conti secondo le lettere

²⁰ La terminologia differisce tra FATCA e la NCD. L'espressione «prodotto esente» viene utilizzata da FATCA mentre l'espressione «conto escluso» è contenuta nella NCD. In entrambi i casi si designano conti esclusi dal campo di applicazione di FATCA o dello scambio automatico di informazioni perché presentano di principio un basso rischio di abusi per sottrazione d'imposta. Le definizioni coincidono ma non coprono lo stesso campo di applicazione, da come si può dedurre dalle spiegazioni sull'art. 3 cpv. 2.

a-e (lett. f). Questa delega permette, per mezzo di un'ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni i conti nuovamente identificati che adempiono le condizioni di cui sopra. In caso contrario dovrebbero essere verificati, identificati e dichiarati nel quadro dello scambio automatico di informazioni per la durata della procedura legislativa e fino all'entrata in vigore di una revisione della legge.

Art. 4 Istituti finanziari residenti in Svizzera

La NCD non definisce il concetto di residenza degli istituti finanziari. La definizione è contenuta nella sezione VIII numeri marginali 4 e 5 del Commentario relativo alla NCD. A seconda della definizione di residenza, un istituto finanziario rientra o meno nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. A causa delle ripercussioni importanti sui diritti e gli obblighi nonché per motivi di sicurezza del diritto è necessaria una norma a livello di legge. La definizione contenuta nel Commentario relativo alla NCD deve dunque essere ripresa nella LSAI. Il Commentario distingue tre casi:

1. l'istituto finanziario che non è un trust è residente fiscale in una Giurisdizione o territorio. Ai fini della NCD è considerato residente in questa Giurisdizione;
2. l'istituto finanziario che non è un trust e non è residente fiscale in nessuna Giurisdizione o territorio. Questo tipo di istituto finanziario ai fini della NCD è considerato residente (i) nella Giurisdizione o territorio secondo il cui diritto è stato costituito, (ii) nella Giurisdizione o territorio in cui ha la direzione (compresa l'amministrazione effettiva) o (iii) nella Giurisdizione o territorio in cui è sottoposto alla vigilanza sui mercati finanziari;
3. l'istituto finanziario è un trust. Ai fini della NCD è considerato residente nella Giurisdizione o territorio in cui il fiduciario è residente. Il trust è residente in diverse Giurisdizioni o territori qualora esistano diversi fiduciari a loro volta residenti in diverse Giurisdizioni e territori.

Se secondo i numeri 1 e 2 un istituto finanziario risulta residente in diverse Giurisdizioni o territori è considerato residente nella Giurisdizione o nel territorio in cui detiene i conti. Se secondo il numero 3 l'istituto finanziario è invece residente in più Giurisdizioni o territori, deve effettuare la dichiarazione in tutte queste Giurisdizioni o territori. Ogni fiduciario deve procedere alla verifica, all'identificazione e alla dichiarazione secondo il diritto della sua Giurisdizione di residenza.

Secondo il capoverso 5 il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le modalità in merito alla residenza. Esso deve in particolare stabilire a quali condizioni un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera ai sensi del capoverso 1 (lett. a). In ogni caso non è sufficiente un assoggettamento limitato dovuto all'imposta preventiva o a immobili in Svizzera per considerare un istituto finanziario assoggettato all'imposta in Svizzera secondo il capoverso 1. Bisogna inoltre disciplinare in quali casi un istituto finanziario esentato da imposta sia comunque residente in Svizzera ai sensi del capoverso 1 (lett. b). Ad esempio le banche cantonali, se non hanno la forma giuridica di società anonima, sostanzialmente non sono assoggettate, ma devono essere designate come residenti dal Consiglio federale secondo il capoverso 1. Le banche cantonali che non adempiono le condizioni dell'articolo 3 capoverso 1 sono considerate istituti finanziari sottoposti a dichiarazione indipendentemente dal fatto che siano esentate da imposta o meno.

Art. 5 Accordi sulla protezione dei dati

All'articolo 22 paragrafo 1 la convenzione sull'assistenza amministrativa stipula che la Parte che fornisce le informazioni può specificare le disposizioni di protezione dei dati e del segreto che l'altra Parte deve rispettare. Questa regola è applicabile anche nel quadro dell'MCAA grazie al rimando contenuto alla Sezione 5 paragrafo 1 dell'MCAA stesso. Questo rimando mira a garantire una sufficiente protezione dei dati per la Parte che fornisce i dati. L'articolo 5 disciplina la competenza interna per concludere questo tipo di accordi e la conferisce al Consiglio federale per quanto questi corrispondano, almeno a livello materiale, alle prescrizioni della LPD e della LSAI.

Sezione 2: Norma comune di dichiarazione

Art. 6 Applicazione e sviluppo dell'MCAA

L'MCAA prevede che siano scambiate informazioni ottenute secondo le regole di dichiarazione e di diligenza definite nella NCD (cfr. le spiegazioni all'ingresso dell'MCAA, cap. 2). La NCD è allegata

all'MCAA affinché venga recepita nel diritto svizzero. Il capoverso 1 stabilisce inoltre che nel quadro dell'applicazione dell'Accordo multilaterale i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dichiaranti si fondano sull'allegato all'MCAA e sulla legge. Ciò significa che un istituto finanziario dichiarante deve applicare l'allegato dell'MCAA in combinazione con le definizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 e le agevolazioni e precisazioni contenute agli articoli 7-10.

L'MCAA prevede inoltre che le Giurisdizioni adeguino periodicamente il diritto interno alle modifiche della NCD e che una Giurisdizione, dopo aver effettuato tali adeguamenti, si basi sulla versione aggiornata della definizione di NCD per quanto riguarda tale Giurisdizione (cfr. le spiegazioni all'ingresso dell'MCAA, cap. 2). Per adempiere le condizioni dell'MCAA secondo cui il diritto interno alle Giurisdizioni viene adeguato periodicamente alle modifiche della NCD, ai capoversi 2 e 3 sono disciplinate le relative competenze interne. Il Consiglio federale può riprendere modifiche di portata limitata della NCD nell'allegato dell'MCAA. Per modifiche di portata limitata si intende, per le persone oggetto di una dichiarazione e per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti, quelle che non creano nuovi obblighi o sopprimono diritti esistenti e quelle che sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari. Le altre modifiche devono essere sottoposte all'Assemblea federale per approvazione. Questa regolamentazione garantisce che il contenuto materiale della modifica sia determinante per la definizione di chi abbia facoltà di decidere in merito all'esecuzione della modifica stessa.

Art. 7 Agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di diligenza

In diversi punti la NCD contiene opzioni che devono essere scelte dalle Giurisdizioni attuanti lo scambio automatico di informazioni. Essa permette in parte di garantire agli istituti finanziari dichiaranti una certa flessibilità nell'attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni. Il Commentario relativo alla NCD contiene inoltre determinate formulazioni alternative. La Giurisdizione che applica lo scambio automatico di informazioni può decidersi per queste formulazioni alternative al posto di quelle contenute nella NCD. All'articolo 7 sono elencate le opzioni scelte dalla Svizzera. Con la sua scelta il Consiglio federale mira ad attuare lo scambio automatico di informazioni in modo efficiente ed economico senza inutili formalismi. Esso propone di sfruttare, per quanto possibile, la flessibilità fornita nel quadro dello standard dell'OCSE.

Cpv. 1

Un istituto finanziario dichiarante può ricorrere a fornitori di prestazioni esterni per l'adempimento dei suoi obblighi di dichiarazione e di diligenza secondo gli accordi di cui all'articolo 1 capoverso 1 e la LSAI. L'istituto finanziario resta tuttavia responsabile dell'adempimento di questi obblighi.

Cpv. 2

Gli obblighi di diligenza per i conti di valore elevato differiscono da quelli per i conti di debole valore e prevedono una procedura di verifica allargata (cfr. sez. III cap. B e C NCD). Ogni Giurisdizione può autorizzare gli istituti finanziari dichiaranti ad applicare ai conti di debole valore le procedure di verifica allargata in adempimento agli obblighi di diligenza previste per i conti di valore elevato. Gli istituti finanziari possono procedere a questa scelta per tutti o per determinate categorie di conti da loro definite (cfr. sez. II cap. E NCD).

Per i conti preesistenti e i nuovi conti esistono diversi obblighi di diligenza (cfr. sez. III-VI NCD). Ogni Giurisdizione può autorizzare gli istituti finanziari dichiaranti ad applicare ai nuovi conti le procedure vigenti in adempimento agli obblighi di diligenza previste per i conti preesistenti. Gli istituti finanziari possono procedere a questa scelta per determinate categorie di conti da loro definite. Continuano ad essere applicabili le altre prescrizioni vigenti per i conti preesistenti. Si tratta in particolare di prescrizioni specifiche in relazione al numero d'identificazione fiscale o alla data di nascita (sez. I cap. C NCD) e delle eccezioni applicate a determinati conti in merito all'obbligo di esame, identificazione e dichiarazione (sez. III cap. A e sez. V cap. A NCD).

Cpv. 3

Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono, per i conti preesistenti di enti che al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner hanno

un saldo o valore complessivo di al massimo 250 000 franchi, rinunciare a verificare, identificare e dichiarare tutti i conti o determinate categorie di conti da loro definite. Questa opzione è contenuta nella sezione V capitolo A della NCD, dove è stata introdotta per ridurre i costi di attuazione degli istituti finanziari, poiché gli obblighi di diligenza nei confronti degli enti sono più complessi rispetto a quelli applicabili alle persone fisiche. L'importo in questo articolo è in franchi svizzeri (cfr. al riguardo le spiegazioni all'articolo 10 LSAI).

Cpv. 4

Per l'adempimento degli obblighi di diligenza per i conti preesistenti di debole valore di persone fisiche sono a disposizione due procedure, ovvero la procedura dell'indirizzo di residenza e la ricerca nella documentazione elettronica (cfr. sez. III cap. B NCD). Al capoverso 4 viene stabilito che gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono scegliere quale procedura applicare e questo per tutti o per determinate categorie di conti da loro definite. Ulteriori precisazioni in merito alla procedura dell'indirizzo di residenza sono contenute all'articolo 9 capoversi 5 e 6.

Cpv. 5

Nel quadro dello scambio automatico di informazioni le persone che detengono il controllo del trust sono da identificare e dichiarare. Si tratta dei fiduciari, dei fiduciari, (eventualmente) dei protettori, dei beneficiari o delle categorie di beneficiari nonché di tutte le altre persone fisiche che esercitano un controllo effettivo sul trust. Nel caso dei beneficiari occorre distinguere se hanno diritto a una distribuzione oppure se sono soltanto possibili beneficiari di una distribuzione discrezionale. Nel secondo caso gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono scegliere se dichiarare queste persone soltanto nell'anno in cui ricevono una distribuzione. Se esiste un trust discrezionale i cui beneficiari sono, ad esempio, i tre figli del fiduciante, è possibile effettuare una dichiarazione annua per tutti i tre figli oppure effettuare la dichiarazione per i figli che nell'anno in considerazione hanno ricevuto effettivamente una distribuzione.

Cpv. 6

La sezione V della NCD introduce gli obblighi di diligenza che gli istituti finanziari dichiaranti devono applicare in relazione a conti preesistenti di enti. Per una semplificazione e un'attuazione economica, gli Stati possono autorizzare gli istituti finanziari dichiaranti a utilizzare come giustificativo ogni classificazione documentata nei loro dossier in relazione al titolare del conto effettuata prima che il conto finanziario fosse classato come conto preesistente e che si basi su un sistema di codificazione settoriale normalizzato. Gli istituti finanziari dichiaranti possono basarsi su questo tipo di classificazione soltanto se l'impiego del sistema di codificazione settoriale normalizzato è in accordo con la loro prassi commerciale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro o per altri scopi legali (altri che fiscali), purché essi non sappiano o non siano tenuti a sapere che questa classificazione non è pertinente o credibile. L'espressione «sistema di codificazione settoriale normalizzato» designa un sistema di codificazione utilizzato per classificare gli enti secondo il tipo della loro attività per altri scopi che quelli fiscali: Esempi di tale sistema sono l'*International Standard Industrial Classification (ISIC)* delle Nazioni Unite, la «Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea» (NACE) e il *North American Industry Classification System (NAICS)*.

Cpv. 7

La NCD contiene, alla sezione V²¹, un cosiddetto «largo approccio» detto anche approccio «Big Bang». La NCD prevede che i conti dichiarabili debbano essere identificati. Per ogni nuova Giurisdizione partner gli istituti finanziari dichiaranti devono esaminare nel dettaglio i loro conti per determinare quali siano diventati dichiarabili in seguito all'estensione delle Giurisdizioni partner. In alternativa le Giurisdizioni possono autorizzare i loro istituti finanziari ad applicare gli obblighi di diligenza secondo la NCD anche per i conti che al momento dell'esecuzione degli obblighi di diligenza non erano dichiarabili. In questo modo gli istituti finanziari possono sfruttare le sinergie e applicare una procedura uniforme per tutti i conti o per determinate categorie di conti da loro definite. Questa possibilità di

²¹ Cfr. sito web dell'OCSE (<http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.htm>) e vedi pagg. 284-300 dello standard sullo scambio automatico di informazioni.

scelta è garantita anche agli istituti finanziari svizzeri dichiaranti per tutti i conti o per le categorie di conti da loro definite.

Questi istituti possono rilevare il numero d'identificazione fiscale estero al momento dell'apertura del conto, ma non è obbligatorio. In determinati casi il rilevamento non è nemmeno possibile, ad esempio quando una persona è residente in una Giurisdizione che non ha ancora applicato lo scambio automatico di informazioni e quindi non è dato sapere quale sia il numero d'identificazione fiscale. Se il numero d'identificazione fiscale estero non viene rilevato al momento dell'apertura del conto, l'istituto finanziario svizzero dichiarante è tenuto ad adoperarsi in maniera ragionevole per procurarsi entro la fine del secondo anno civile successivo a quello in cui questo conto è stato identificato come conto dichiarabile.

Cpv. 8

Il Commentario relativo alla NCD contiene determinate disposizioni alternative. La Giurisdizione che applica lo scambio automatico di informazioni può optare per queste disposizioni alternative in luogo di quelle contenute nella NCD. Le formulazioni alternative sono designate come tali nel Commentario e figurano in caratteri corsivi (cfr. sez. I numero marginale 11, sez. VII numero marginale 13 e sez. VIII numero marginale 82 Commentario). Il Consiglio federale deve essere autorizzato a stabilire quale delle disposizioni alternative contenute nel Commentario siano applicabili. Questa ripartizione delle competenze si giustifica poiché le disposizioni alternative contenute nel Commentario comportano di principio un'agevolazione nell'applicazione della NCD. È possibile trasporre rapidamente nel diritto svizzero altre disposizioni alternative che agevolano l'applicazione della NCD qualora il Commentario relativo alla NCD dovesse essere completato in un secondo tempo. Alla luce di quanto precede il Consiglio federale non può imporre obblighi che esulano dai limiti dell'accordo applicabile e della LSAI.

Art. 8 Precisazione degli obblighi generali di dichiarazione

L'articolo 8 precisa gli obblighi generali di dichiarazione secondo la sezione I della NCD.

Cpv. 1

Se il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro ammontare è registrato in una moneta diversa da quella utilizzata dall'istituto finanziario svizzero dichiarante in applicazione dell'articolo 10 capoverso 5, l'istituto finanziario svizzero dichiarante converte nella sua moneta locale il saldo o il valore o qualsiasi altro ammontare applicando un tasso di cambio a pronti. Per effettuare la dichiarazione del conto l'istituto finanziario dichiarante trasmette il tasso di cambio a pronti dell'ultimo giorno dell'anno civile per cui il conto è dichiarato.

Cpv. 2

Alla sezione 3 paragrafo 1 l'MCAA prevede che l'ammontare e la qualifica dei versamenti effettuati in relazione a un conto dichiarabile possono essere definiti conformemente ai principi della legislazione fiscale della Giurisdizione che procede allo scambio. In questo modo gli istituti finanziari dichiaranti possono procedere in modo uniforme per quanto concerne gli importi e la qualifica dei versamenti. Al capoverso 2 si autorizza il Consiglio federale a stabilire i criteri e le regole secondo cui bisogna determinare l'importo e la classificazione dei pagamenti a favore di un conto dichiarabile.

Art. 9 Precisazione degli obblighi di diligenza

L'articolo 9 precisa gli obblighi di diligenza secondo le sezioni II–VI della NCD.

Cpv. 1

Un'autocertificazione secondo la NCD è valida fino al cambiamento della situazione sulla cui base l'istituto finanziario svizzero dichiarante sa o è tenuto a sapere che l'autocertificazione iniziale non è pertinente o credibile. Questa disposizione corrisponde alla regola contenuta alla sezione IV numero marginale 12 del Commentario relativo alla NCD.

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, gli attestati, che secondo il diritto penale usuale concernente questi documenti non godono di regola di molta credibilità, nei rapporti con le autorità fiscali possono tuttavia rappresentare atti adeguati a garantire la verità per via dei loro contenuti. Rispetto a queste autorità, nel quadro della dichiarazione fiscale, esiste il particolare obbligo legale di

dichiarare in modo veritiero. Ad esempio il modulo A, che gli intermediari finanziari richiedono ai loro clienti per l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 10 ottobre 1997²² relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD), gode di molta credibilità e quindi è un documento di qualità (DTF 139 II 404 cons. 9.9.1 e 9.9.2). Di conseguenza l'autocertificazione secondo la NCD è da considerare un documento ai sensi del codice penale.

Cpv. 2

Un istituto finanziario svizzero dichiarante deve verificare i conti preesistenti di valore elevato di persone fisiche entro un anno e quelli di debole valore entro due anni a partire dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner. Questa disposizione corrisponde ai periodi definiti nella sezione III numero marginale 51 del Commentario relativo alla NCD. Si veda anche il capoverso 4.

Cpv. 3

Un istituto finanziario svizzero dichiarante deve verificare i conti preesistenti di enti entro due anni a partire dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner. Questa disposizione corrisponde ai periodi definiti nella sezione V numero marginale 26 del Commentario relativo alla NCD. Si veda anche il capoverso 4.

Cpv. 4

Un istituto finanziario svizzero dichiarante può applicare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 a partire dall'entrata in vigore della LSAI. Tale modo di procedere presenta il vantaggio per l'istituto finanziario svizzero dichiarante di poter verificare tutti i conti contemporaneamente e non in momenti diversi a seconda dell'introduzione dello scambio automatico in altre Giurisdizioni.

Cpv. 5-6

I capoversi 5-6 precisano la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza da applicare alla verifica e all'identificazione dei conti di debole valore di persone fisiche (cfr. le spiegazioni alla sez. III NCD e all'art. 7 cpv. 4 LSAI).

La procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza rappresenta una procedura semplificata dell'obbligo di diligenza. In questo modo un istituto finanziario svizzero dichiarante può determinare la residenza con l'ausilio di giustificativi registrati che attestano l'attuale indirizzo del titolare del conto. Un istituto finanziario può fondarsi su un indirizzo nella propria raccolta elettronica di dati a condizione che sia attuale e si basi su giustificativi.

Il Commentario relativo alla NCD contiene inoltre complementi e precisazioni in relazione al criterio per cui l'indirizzo deve basarsi su giustificativi (sez. III numeri marginali 10-12 Commentario). Ad esempio spiega che un istituto finanziario dichiarante può basarsi su un indirizzo contenuto nella propria raccolta elettronica, ricevuto sulla base dell'autocertificazione del titolare del conto, se sono adempite le seguenti condizioni:

- il diritto interno della Giurisdizione di residenza dell'istituto finanziario prescrive già da diversi anni il rilascio di questo tipo di autocertificazione;
- l'autocertificazione contiene l'indirizzo di domicilio del titolare del conto;
- è datata e firmata dal titolare del conto nonché passibile di pena.

Per maggiore chiarezza il capoverso 5 specifica che l'autocertificazione richiesta tramite il modulo A nel quadro della procedura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro adempie queste condizioni.

Nel Commentario relativo alla NCD sono contenute ampie spiegazioni concernenti questa procedura (sez. III numeri marginali 7-12 Commentario). Queste sono applicabili anche alla Svizzera poiché l'MCAA include nella definizione della NCD anche il relativo Commentario (cfr. n. 1.2 e 2).

Per quanto concerne il criterio di attualità dell'indirizzo il Commentario relativo alla NCD contiene prescrizioni speciali per i cosiddetti averi non rivendicati (Sezione III numero marginale 9 Commentario).

²² RS 955.0

Questi valori sono considerati non rivendicati poiché non è possibile risalire al titolare del conto. Il capoverso 6 prevede infatti che gli istituti finanziari dichiaranti possano basarsi sull'indirizzo contenuto nella loro raccolta elettronica e non debbano procedere a ulteriori chiarimenti per procurarsi un indirizzo attuale, poiché i loro sforzi sarebbero vani. Per maggiore chiarezza al capoverso 6 lettera a si stabilisce che gli istituti finanziari possono basarsi sulla qualifica di averi non rivendicati in applicazione della legge sulle banche e al capoverso 6 lettera b che i criteri contenuti nel Commentario sono applicabili a conti che non rientrano nel campo di applicazione della legislazione sulle banche.

I capoversi 5 e 6 sono finalizzati unicamente a chiarire e a garantire la certezza del diritto in relazione ai punti summenzionati. Non limitano in alcuna misura le possibilità di adempimento della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza assicurate dalla NCD e dal relativo Commentario.

Cpv. 7

Un istituto finanziario svizzero dichiarante può aprire un nuovo conto soltanto se ha ricevuto le informazioni necessarie secondo l'accordo applicabile e la presente legge. Procede alla chiusura del conto se non ha ricevuto queste informazioni entro 90 giorni dall'apertura del conto. In questi casi l'istituto finanziario dispone di un diritto di disdetta straordinario. La legge federale del 2 aprile 1908²³ sul contratto d'assicurazione (legge sul contratto d'assicurazione; LCA) prevede ad esempio soltanto poche fattispecie che permettono all'assicuratore il recesso unilaterale. Nel presente capoverso viene chiarito che il diritto di disdetta straordinario esiste, oltre che nelle fattispecie di cui nella LCA, anche nei casi in cui il titolare del conto non ha fornito le informazioni necessarie entro 90 giorni. Qui figurano in primo piano gli obblighi di diligenza applicabili alle informazioni da raccogliere, secondo le sezioni IV e VI della NCD, incluse le precisazioni contenute nella presente legge. Non tutti i conti aperti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono qualificati come nuovi conti. Questa definizione viene applicata soltanto ai nuovi conti secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera j combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 7. Se un istituto finanziario decide, in applicazione dell'articolo 7 capoverso 7, di trattare tutti o determinati conti come nuovi conti, il capoverso 7 è applicabile a questi conti. Vedi le spiegazioni all'articolo 7 capoverso 7 in relazione al rilevamento del numero d'identificazione fiscale estero.

Art. 10 Precisazione degli obblighi particolari di diligenza

L'articolo 10 contiene precisazioni concernenti gli obblighi particolari di diligenza secondo la Sezione VII della NCD.

La NCD contiene diversi valori soglia che possono fare in modo che un conto non debba essere verificato, identificato e dichiarato oppure che siano applicati obblighi di diligenza agevolati. Affinché queste agevolazioni non siano però applicate soltanto perché un cliente ha ripartito i suoi beni patrimoniali su diversi conti presso lo stesso istituto finanziario, la NCD contiene, alla Sezione VII capitolo C, prescrizioni per il compendio dei saldi di conto. In questo contesto un conto con un saldo o un valore negativo è considerato come un conto con un saldo o un valore uguale a zero (cpv. 1).

Nella NCD e nel relativo Commentario gli importi sono definiti in USD. Il Consiglio federale stabilisce i corrispondenti importi in franchi (cpv. 2). Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono scegliere se vogliono utilizzare gli importi in USD o in franchi. Possono effettuare questa scelta soltanto a livello globale e possono modificarla soltanto al 1° gennaio dell'anno successivo (cpv. 5). Con questa disposizione viene garantita una certa flessibilità agli istituti finanziari. Un istituto finanziario attivo a livello globale tenderà a preferire l'impiego di valori soglia in USD mentre un istituto finanziario attivo localmente potrebbe preferire i valori soglia in franchi svizzeri.

L'importo di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera e non figura nella NCD. Per gli istituti finanziari che operano con valori soglia in USD, il Consiglio federale stabilisce l'importo in USD corrispondente all'importo in franchi (cpv. 3).

Infine, se circostanze particolari lo esigono, il Consiglio federale può adeguare gli importi secondo gli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l, 3 capoverso 2 lettera e nonché 7 capoverso 3 (cpv. 4). Si tratta in primo luogo di adeguamenti dovuti a oscillazioni dei cambi di valuta. L'avamprogetto di legge contiene importi in franchi svizzeri che corrispondono agli importi della NCD. Poiché attualmente il franco svizzero e l'USD sono quasi paritari viene adeguata la moneta ma non l'importo. Un importo di un milione

²³ RS 221.229.1

di USD nella NCD viene trasposto nella legge con un milione di franchi svizzeri. Il Consiglio federale deve poter adeguare gli importi per poter garantire un'attuazione conforme allo standard della NCD.

Sezione 3: Obbligo di iscrizione dell'istituto finanziario svizzero dichiarante

Art. 11

Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti sono obbligati a iscriversi spontaneamente presso l'AFC. Sono tenuti a registrarsi tutti gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti anche se in seguito dovesse risultare che non gestiscono conti dichiarabili. Al momento dell'iscrizione bisogna indicare anche il numero d'identificazione dell'impresa (IDI). L'istituto finanziario è tenuto a informare spontaneamente l'AFC se la qualità di istituto finanziario svizzero dichiarante finisce o se cessa la sua attività commerciale. Se l'istituto finanziario svizzero dichiarante non si attiene agli obblighi possono essere applicate le disposizioni penali di cui all'articolo 30.

Sezione 4: Obbligo di informazione dell'istituto finanziario svizzero dichiarante

Art. 12

Cpv. 1

Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a una Giurisdizione partner gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti informano direttamente o per il tramite del titolare del conto le persone oggetto di una dichiarazione per quanto concerne:

- a. la loro qualità di istituto finanziario svizzero dichiarante;
- b. gli accordi di cui all'articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base dell'accordo;
- c. l'elenco delle Giurisdizioni partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione di questo elenco aggiornato;
- d. l'impiego autorizzato di queste informazioni in applicazione dell'accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1;
- e. i diritti delle persone oggetto di una dichiarazione secondo la LPD e la LSAI.

Entro il 31 gennaio dell'anno della prima trasmissione le persone interessate dallo scambio automatico di informazioni devono essere state informate del fatto che le informazioni che le concernono verranno notificate all'AFC e che l'AFC le trasmetterà a sua volta alle Giurisdizioni partner della Svizzera. L'istituto finanziario può però informare anche in anticipo, ad esempio anche se non è stato ancora convenuto uno scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione di residenza della persona interessata (la cosiddetta informazione astratta). Visto che la trasmissione delle informazioni avviene sempre sulla base di un trattato anche nel caso di un'informazione astratta sono garantiti la necessaria pubblicità e i diritti delle persone interessate.

L'obbligo di informazione serve a garantire che le persone interessate siano in particolare rese attente in merito ai diritti loro conferiti secondo la LPD e la LSAI (cfr. art. 17 LSAI). Questa informazione garantisce inoltre la trasparenza dell'impiego e dello scambio di informazioni. Se una persona viene informata il 31 gennaio dell'anno della prima trasmissione in merito alle informazioni che la concernono, essa ha cinque mesi di tempo per far valere i suoi diritti rispetto all'istituto finanziario dichiarante, poiché quest'ultimo trasmette le informazioni all'AFC il 30 giugno (cfr. art. 13 cpv. 1 LSAI). L'AFC deve trasmettere le informazioni alle Giurisdizioni partner al più tardi il 30 settembre (cfr. Sezione 3 paragrafo 3 MCAA), in questo modo la persona interessata ha otto mesi per far valere i suoi diritti nei confronti dell'AFC.

L'articolo 12 prevede quale minimo legale un'informazione unica e astratta. Gli istituti finanziari sono tuttavia liberi di andare oltre questo minimo legale e, ad esempio, decidere di informare annualmente o comunicare tutte le informazioni da trasmettere alla persona interessata.

Cpv. 2

Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti pubblicano sul loro sito Internet un elenco aggiornato almeno una volta all'anno al 31 gennaio delle Giurisdizioni partner della Svizzera. Questa prescrizione mira a

garantire che la persona interessata possa trovare rapidamente, nel caso di un'informazione unica e astratta, se è residente in uno Stato con cui la Svizzera scambia informazioni in modo automatico.

Sezione 5: Obblighi di dichiarazione e autorizzazione a dichiarare degli istituti finanziari dichiaranti svizzeri

Art. 13 Trasmissione delle informazioni

Cpv. 1

Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti trasmettono all'AFC le dovute informazioni sui conti dichiarabili identificati secondo l'accordo applicabile nonché le informazioni sui loro conti non documentabili. L'obbligo di dichiarare esiste a prescindere dall'articolo 12. Anche se l'istituto finanziario omette di informare la persona oggetto di una dichiarazione in applicazione dell'articolo 12, deve ciò non di meno trasmettere le informazioni all'AFC. L'omissione dell'informazione è però da giudicare alla luce delle disposizioni penali secondo l'articolo 30. Gli istituti finanziari dichiaranti svizzeri trasmettono le informazioni annualmente entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato. La trasmissione delle informazioni avviene elettronicamente, poiché lo scambio automatico di informazioni prevede processi automatizzati. L'istituto finanziario svizzero dichiarante che non tiene conti dichiarabili lo segnala all'AFC entro gli stessi termini. Questa dichiarazione è necessaria affinché possa essere registrato che effettivamente l'istituto finanziario non tiene conti dichiarabili.

Cpv. 2

L'AFC trasmette alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner entro i termini stabiliti nell'accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri nel quadro di tale accordo. Alla Sezione 3 paragrafo 3 l'MCAA prevede che le informazioni debbano essere trasmesse entro nove mesi dalla fine dell'anno civile a cui si riferiscono. Le informazioni concernenti i conti non documentabili non vengono trasmesse alle Giurisdizioni partner ma servono all'AFC per verificare se un istituto finanziario ha adempiuto i suoi obblighi di dichiarazione e di diligenza (cfr. art. 25 LSAI).

Cpv. 3

Al momento della trasmissione delle informazioni alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner l'AFC segnala le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto secondo l'accordo applicabile (cfr. sez. 5 MCAA).

Cpv. 4

L'MCAA rimanda all'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità (cfr. sez. 5 MCAA). La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che le informazioni trasmesse possano essere utilizzate anche per altri scopi diversi da quelli fiscali per quanto questo impiego sia autorizzato dal diritto di entrambe le Giurisdizioni e l'autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni lo autorizzi. Inoltre la Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che le informazioni che una Parte contraente ha trasmesso a un'altra Parte contraente possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza Parte, fatta salva previa autorizzazione dell'autorità competente della prima Parte. Questa competenza spetta all'AFC. Se le informazioni sono trasmesse ad autorità penali, l'AFC autorizza la trasmissione d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia. Questa disposizione è paragonabile all'articolo 20 capoverso 3 LAAF e all'articolo 38 capoverso 6 della legge federale del 24 marzo 1995²⁴ sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM).

Cpv. 5

Il segreto bancario interno, e quindi la situazione per i contribuenti in Svizzera con conti bancari in Svizzera, non è interessato da questo avamprogetto. Le regole concernenti l'ottenimento di informazioni bancarie nel nostro Paese per l'applicazione del diritto fiscale svizzero non cambiano. Secondo l'articolo 13 capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti trasmettono all'AFC le informazioni dovute secondo l'accordo applicabile. Al riguardo si tratta di informazioni concernenti persone oggetto di dichiarazione fiscalmente residenti in una Giurisdizione partner con cui la Svizzera ha introdotto lo

²⁴ RS 954.1

scambio automatico di informazioni. Esiste la possibilità che determinate persone oggetto di dichiarazione risultino al contempo residenti fiscali anche in Svizzera. In questo caso le informazioni trasmesse all'AFC da un istituto finanziario dichiarante svizzero potrebbero essere interessanti anche per l'applicazione del diritto fiscale svizzero. Per garantire che il segreto bancario interno non venga toccato da questo avamprogetto, nel capoverso 5 viene stabilito che le informazioni trasmesse secondo l'articolo 13 possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Si tratta secondo il diritto vigente di casi in procedimenti penali fiscali impugnati secondo la legge federale del 22 marzo 1974²⁵ sul diritto penale amministrativo (DPA; reati concernenti l'imposta preventiva, le tasse di bollo, l'imposta sul valore aggiunto nonché particolari inchieste fiscali ai sensi degli art. 190 segg. della legge federale del 14 dicembre 1990²⁶ sull'imposta federale diretta; LIFD) o secondo il Codice di procedura penale (delitti fiscali secondo gli artt. 186 e 187 LIFD). Si rimanda all'articolo 18 LSAI per quanto concerne le informazioni che la Svizzera riceve dall'estero.

Art. 14 Prescrizione

L'MCAA non disciplina la prescrizione sull'obbligo della trasmissione della dichiarazione. Nell'interesse della certezza del diritto e conformemente all'articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 2004²⁷ relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio; LFR) nonché all'articolo 8 della legge federale del 15 giugno 2012²⁸ sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), la LSAI prevede all'articolo 14 un termine di prescrizione di cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa. Il termine assoluto di prescrizione è di 15 anni.

Art. 15 Trust considerato un istituto finanziario dichiarante in un'altra Giurisdizione

Secondo la Sezione VII numero marginale 4 del Commentario relativo alla NCD un istituto finanziario è considerato residente nella Giurisdizione in cui è assoggettato. Questa regola è applicabile anche ai trust che sono considerati istituti finanziari dichiaranti. I trust sono però raramente assoggettati poiché di norma per l'imposizione ci si basa sulle persone che stanno dietro al trust. Questo è anche il motivo per cui, oltre alla regola di cui sopra, un trust è residente nella Giurisdizione o nelle Giurisdizioni in cui almeno uno dei suoi fiduciari è residente (cfr. art. 4 cpv. 4 LSAI).

Se un trust è assoggettato in un'altra Giurisdizione e in tal modo diventa un istituto finanziario dichiarante in questa Giurisdizione, può capitare che il fiduciario svizzero di questo trust debba effettuare una dichiarazione alle autorità fiscali di questa Giurisdizione. Il fiduciario è in particolare quella persona che nella struttura del trust dispone delle necessarie informazioni. Se un trust è assoggettato in un'altra Giurisdizione, ad esempio perché il fiduciante vi è residente, quest'ultimo non dispone di regola delle necessarie informazioni per procedere alla dichiarazione alle autorità fiscali secondo la NCD. Con l'articolo 15 il fiduciario svizzero di questo trust viene autorizzato a effettuare la dichiarazione. Questa dichiarazione non è un atto compiuto senza autorizzazione per conto di una Giurisdizione estera secondo l'articolo 271 CP²⁹.

Sezione 6: Diritti e obblighi delle persone oggetto di una dichiarazione

Art. 16 Informazione sui cambiamenti di situazione in caso di autocertificazione

L'articolo 16 stabilisce che una persona che ha rilasciato un'autocertificazione è tenuta a comunicare all'istituto finanziario svizzero dichiarante le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione. In questo modo si chiarisce che la responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni documentate presso l'istituto finanziario non è soltanto dell'istituto finanziario ma anche della persona che ha compilato l'autocertificazione.

Art. 17 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

²⁵ RS 313.0

²⁶ RS 642.11

²⁷ RS 641.91

²⁸ RS 672.4

²⁹ RS 311.0

Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri e la loro trasmissione alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner, le persone oggetto di una dichiarazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD (cpv. 1). Rispetto all'AFC, le persone oggetto di una dichiarazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto all'informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti che si basano su errori di trasmissione (cpv. 2).

In concreto significa che le persone interessate possono far valere il diritto d'accesso secondo l'articolo 8 LPD nei confronti dell'istituto finanziario dichiarante svizzero e nei confronti dell'AFC. Hanno il diritto di sapere se vengono trattati dati che li concernono. L'istituto finanziario svizzero dichiarante o l'AFC devono comunicare alla persona interessata tutti i dati che la concernono comprese le informazioni disponibili sull'origine dei dati, lo scopo e, se del caso, i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei partecipanti alla raccolta e dei destinatari dei dati.

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 LPD, una persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti. Gli istituti finanziari dichiaranti si mettono in contatto con i titolari dei conti e applicano gli obblighi di diligenza. L'AFC, senza informazioni supplementari dell'istituto finanziario, non è in grado di valutare se i dati in suo possesso siano corretti oppure no. Per questo motivo il diritto alla rettifica di dati inesatti è da far valere presso l'istituto finanziario dichiarante. Rispetto all'AFC questo diritto alla rettifica di dati inesatti che si basano su errori di trasmissione è limitato (ad es. se nella trasmissione dall'istituto finanziario all'AFC avviene un errore e il saldo del conto ammonta a 10 000 anziché 1000 franchi).

È invece escluso il diritto del blocco della comunicazione dei dati che può essere fatto valere rispetto all'organo federale responsabile secondo l'articolo 20 LPD. Nel quadro dello scambio automatico di informazioni la trasmissione avviene sulla base di accordi che disciplinano esattamente quando quali informazioni in merito a chi sono da trasmettere. Gli istituti finanziari dichiaranti svizzeri e l'AFC non dispongono di alcun margine discrezionale per decidere se voler procedere a una trasmissione. Alla luce di queste considerazioni l'applicazione dell'articolo 20 LPD potrebbe comportare che l'AFC rifiuti ogni volta il blocco indicando che esiste un obbligo legale alla comunicazione.

L'istituto finanziario dichiarante svizzero trasmette all'AFC le informazioni rettificate, qualora in una decisione che è passata in giudicato viene stabilito che le informazioni già trasmesse dall'autorità competente a una Giurisdizione partner erano inesatte. L'AFC le trasmette a sua volta all'autorità competente della Giurisdizione partner.

Sezione 7: Informazioni ricevute dall'estero

Art. 18

Cpv. 1

L'MCAA rimanda all'articolo 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità (cfr. sez. 5 MCAA). La Convenzione sull'assistenza amministrativa stabilisce quali siano le persone e autorità che hanno accesso alle informazioni ricevute. Il diritto svizzero stabilisce quali persone e autorità abbiano accesso alle informazioni ricevute e in quale procedura (ad es. su domanda o automatica). L'articolo 111 LIFD prevede ad esempio che le autorità incaricate dell'esecuzione della LIFD si assistano vicendevolmente nell'adempimento del loro compito; comunichino gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettano loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. Nonostante la regolamentazione esistente nel diritto svizzero, il capoverso 1 stabilisce che l'AFC trasmette le informazioni ricevute alle autorità competenti svizzere per la tassazione e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo applicabile. L'MCAA si basa sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa. Nel quadro della Convenzione sull'assistenza amministrativa il Consiglio federale propone di limitare l'assistenza amministrativa offerta dalla Svizzera alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni. In concreto sono le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull'utile, sul capitale e l'imposta preventiva. Le informazioni che la Svizzera riceve nel quadro dell'MCAA verranno trasmesse ai Cantoni poiché, oltre all'AFC, essi sono le autorità competenti per la riscossione di queste imposte. Nel caso in cui il campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa venisse definito in modo più ampio, le informazioni dovranno eventualmente essere trasmesse ad altre autorità.

Le informazioni ricevute in modo automatico dall'estero possono essere utilizzate per l'applicazione del diritto fiscale svizzero. Al momento della trasmissione delle informazioni l'AFC segnala alle autorità a cui trasmette le informazioni le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto secondo l'accordo applicabile.

Possibilità di regolarizzazione per i contribuenti in Svizzera

Il Consiglio federale ha sempre sottolineato la necessità di una regolarizzazione del passato in merito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. I contribuenti devono poter passare alla legalità, ovvero devono poter avere la possibilità di regolarizzare i loro debiti fiscali in un quadro equo e ragionevole. Questa questione è stata tematizzata nei colloqui con le Giurisdizioni partner in vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni (cfr. n. 1.2). Alla luce di quanto esposto è stato esaminato se il diritto svizzero in materia dovesse essere adeguato. Esso è però stato oggetto di una recente revisione e non ha bisogno di ulteriori adeguamenti. Dall'inizio del 2010 in Svizzera è possibile ricorrere all'autodenuncia esente da pena e al recupero d'imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche la regolarizzazione esente da pena di redditi e sostanza non dichiarati.

Se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione, la prima volta è esente da pena. Sono dovuti solo il recupero d'imposta (fino a 10 anni) e gli interessi di mora. Analogamente al recupero d'imposta semplificato in caso di successione, anche l'autodenuncia esente da pena viene concessa solo se le autorità fiscali non erano al corrente della sottrazione e il contribuente aiuta senza riserve le autorità fiscali e dimostra di fare tutto il possibile per pagare il recupero d'imposta. L'autodenuncia esente da pena è estesa alle persone che partecipano a una sottrazione d'imposta, nel senso che istigatori, complici o partecipanti possono fare uso del principio dell'autodenuncia alle stesse condizioni previste per il contribuente.

La procedura semplificata di recupero d'imposta in caso di successione e l'autodenuncia esente da pena sono ancorate nella LIFD e nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e si applicano pertanto sia all'imposta federale diretta sia alle imposte sul reddito e sulla sostanza di Cantoni e Comuni. Tutte le altre imposte e tasse (come ad es. l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta preventiva, i contributi AVS/AI ecc.) non versate sono dovute integralmente e con gli interessi di mora.

Cpv. 2

L'AFC inoltra le informazioni ricevute dall'estero ad altre autorità svizzere se queste informazioni presentano un interesse, nella misura in cui l'accordo applicabile lo autorizzi e il diritto svizzero lo preveda. Può trattarsi, a titolo eccezionale e ad esempio, qualora conformemente alla legislazione di una Giurisdizione è prevista una trasmissione spontanea o automatica di informazioni anche ad autorità che non si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la Convenzione sull'assistenza amministrativa, oppure del perseguimento o della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Ad esempio, l'articolo 24 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) prevede che le autorità e i funzionari che, nell'esercizio della loro funzione, accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunciarle immediatamente all'autorità cantonale competente per il procedimento penale, all'autorità cantonale legittimata a ricorrere o all'Ufficio federale di giustizia. Esiste un obbligo generale simile all'articolo 22a della legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) per cui gli impiegati sono tenuti a denunciare i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione. Esiste l'obbligo di comunicare anche per quanto concerne il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comunicato dalle autorità fiscali cantonali alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede all'articolo 22 paragrafo 4 che le informazioni che una Parte contraente ha trasmesso a un'altra Parte contraente possono essere utilizzate per altri scopi diversi da quelli fiscali se il diritto di entrambe le Parti contraenti lo autorizza e se l'autorità competente che ha fornito le informazioni ne approva l'impiego. In questo caso l'AFC chiede la necessaria autorizzazione.

Sezione 8: Organizzazione e procedura

Art. 19 Compiti dell'AFC

L'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni degli accordi e della legge. Essa pubblica istruzioni, emana e adotta decisioni.

Art. 20 Trattamento dei dati

Cpv. 1

Secondo il capoverso 1 l'AFC è autorizzata a trattare dati personali concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali in materia fiscale nonché a trattare altri dati personali. Il termine «trattare» comprende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, segnatamente la raccolta, la conservazione e l'utilizzazione di dati (art. 3 lett. e LPD). L'autorizzazione è applicabile per i dati ricevuti dalle autorità estere e per i dati trasmessi dalle autorità svizzere alle autorità estere. Per motivi legati alla protezione dei dati è necessario limitare i dati all'adempimento dei compiti previsti dalla legge (art. 4 cpv. 3 LPD). I compiti legali dell'AFC non si limitano alla mera LSAI, ma possono anche essere contenuti in altre leggi (ad es. le disposizioni sull'assistenza amministrativa). I dati sottostanno al pertinente diritto cantonale se si trovano presso le autorità cantonali.

Cpv. 2

L'AFC può utilizzare sistematicamente i numeri d'identificazione fiscale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere f-h. I numeri d'identificazione fiscale svizzeri verranno in futuro raccolti dagli istituti finanziari nelle Giurisdizioni partner della Svizzera e trasmessi alla Svizzera nel quadro dello scambio automatico di informazioni. L'AFC ha bisogno del numero d'identificazione fiscale soprattutto per poter per assegnare in maniera certa le dichiarazioni provenienti dall'estero alle persone assoggettate all'imposta in Svizzera. I numeri d'identificazione fiscali esteri vengono raccolti dagli istituti finanziari svizzeri e trasmessi dall'AFC alle Giurisdizioni partner.

Art. 21 Sistema di informazione

Per elaborare i dati ricevuti nel quadro dell'accordo applicabile e della presente legge, l'AFC è autorizzata a gestire un sistema di informazione che contiene i dati menzionati all'articolo 20. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da collaboratori dell'AFC oppure, ad esempio nel caso di mandati speciali riferiti a progetti, da specialisti controllati dall'AFC. Il capoverso 3 elenca gli scopi per cui il sistema di informazione può essere impiegato. Ai sensi dell'articolo 16 LPD l'AFC è l'organo responsabile per questo sistema di informazione.

Il capoverso 4 assicura che l'AFC abbia la possibilità di garantire alle autorità competenti svizzere (cfr. spiegazioni all'art. 18 cpv. 1), per la tassazione e la riscossione delle imposte contemplate nell'accordo applicabile, l'accesso tramite procedura di richiamo ai dati del sistema di informazione dell'AFC. L'accesso diretto mira a semplificare la collaborazione tra le autorità precitate e l'AFC. Il Consiglio federale fisserà le modalità con un'ordinanza (cpv. 5). Saranno parimenti disciplinati in un'ordinanza l'organizzazione e la gestione del sistema di informazione, le categorie di dati personali trattati, il catalogo dei dati relativi a sanzioni e procedimenti amministrativi e penali, le autorizzazioni di accesso e di elaborazione, la durata di conservazione, l'archiviazione e la cancellazione dei dati (cpv. 5).

Art. 22 Obbligo di informare

Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'estero nel quadro dell'accordo applicabile e della presente legge come pure gli istituti finanziari svizzeri devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione dell'accordo e della presente legge.

Art. 23 Obbligo del segreto

L'articolo 23 si ispira all'articolo 39 LIFI e all'articolo 10 LFR. Qualsiasi persona incaricata dell'esecuzione dell'accordo applicabile e della legge è tenuta a mantenere il segreto. Questo obbligo concerne esclusivamente le autorità incaricate di eseguire l'accordo applicabile e la presente legge e non si applica alle trasmissioni di informazioni e pubblicazioni previste dall'accordo applicabile e dalla legge, ad esempio le trasmissioni di informazioni alle Giurisdizioni partner.

In singoli casi il DFF può levare l'obbligo del segreto nei confronti di organi giudiziari o amministrativi. Non vi è l'obbligo di mantenere il segreto se le due condizioni seguenti sono adempiute: l'accordo applicabile lo autorizza ed esiste nel diritto svizzero una base legale. Ad esempio, secondo la Convenzione sull'assistenza amministrativa le informazioni ottenute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative o di vigilanza) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono essere impiegate anche per altri scopi, per quanto questo impiego sia autorizzato dal diritto della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni e l'autorità competente di questo Stato lo conceda. In relazione alla seconda condizione l'articolo 22a della LPers stabilisce ad esempio che gli impiegati dell'Amministrazione federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione

Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo secondo l'articolo 25 LSAI possono essere utilizzate unicamente per l'esecuzione dell'accordo applicabile.

Art. 24 Statistiche

L'AFC può pubblicare le necessarie statistiche per la valutazione tra pari (peer review) del Forum globale. Non sussiste alcun diritto di accesso alle informazioni altre che quelle pubblicate secondo il capoverso 1. Da un lato è importante che la Svizzera possa seguire la prassi internazionale in questo ambito senza però andare oltre. Dall'altro lato le statistiche pubblicate non devono permettere di identificare persone oggetto di una dichiarazione oppure istituti finanziari e nemmeno permettere di ricostruire informazioni che rientrano nell'ambito dei segreti professionali tutelati (ad es. le quote di mercato o le prassi commerciali).

Art. 25 Controlli

L'AFC verifica gli istituti finanziari svizzeri per assicurarsi che questi ultimi rispettino i loro obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può verificare istituti finanziari dichiaranti e non dichiaranti per assicurarsi che la qualifica di istituto finanziario non dichiarante sia corretta. I conti dichiarati come non documentabili sono da verificare nel quadro del controllo. Sempre in questo contesto può, per chiarire la fattispecie, esaminare sul posto i giustificativi dell'istituto finanziario svizzero o esigerne la presentazione, chiedere informazioni oralmente o per scritto o convocare i rappresentanti dell'istituto finanziario svizzero. Gli istituti finanziari svizzeri possono spiegarsi in merito alle lacune accertate. Su richiesta, l'AFC pronuncia decisioni di accertamento sulla qualità di istituto finanziario o sul contenuto delle dichiarazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge. L'articolo 25 si basa sull'articolo 36 LIFI e sull'articolo 8 LFR.

Art. 26 Diritto procedurale applicabile

Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (DPA).

Art. 27 Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'AFC secondo gli articoli 19-26 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione. La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale. Dato che le decisioni in relazione agli accordi e alla LSAI saranno generalmente di ordine tecnico, la LSAI prevede la possibilità di presentare opposizione presso l'AFC in deroga alla procedura amministrativa usuale.

Sezione 9: Norma contro gli abusi

Art. 28

Il capoverso 1 sancisce il divieto agli istituti finanziari dichiaranti svizzeri di amministrare o sostenere strutture artificiali di cui sanno che l'unico o principale scopo è eludere l'imposizione di valori patrimoniali secondo le disposizioni dell'accordo applicabile o della presente legge. Il trasferimento di valori patrimoniali in un'altra Giurisdizione o territorio non rientra nel campo d'applicazione della presente disposizione. I valori patrimoniali che vengono trasferiti in un'altra Giurisdizione o territorio sono retti

dall'ordinamento giuridico di tale Giurisdizione o territorio, ragion per cui non è possibile violare l'accordo applicabile o la presente legge. La disposizione non si applica neppure alle strutture scelte per motivi diversi dall'elusione dell'imposta, ad esempio per motivi economici, giuridici o di strategia d'investimento.

Se un istituto finanziario dichiarante svizzero viola questa disposizione, è tenuto, secondo il capoverso 2, ad adempiere agli obblighi che avrebbe dovuto assumersi in virtù dell'accordo applicabile e della presente legge come se la struttura artificiale non fosse esistita. È fatto salvo l'articolo 14 che disciplina la prescrizione. L'obbligo di recupero della dichiarazione esiste dunque soltanto per il periodo in cui il diritto alla trasmissione della dichiarazione non è prescritto. L'obiettivo della disposizione è che le autorità competenti delle Giurisdizioni partner ricevano le informazioni che spettano loro sulla base dell'accordo applicabile. Sono fatte salve le disposizioni penali secondo la presente legge.

Sezione 10: Sospensione e denuncia

Art. 29

Alla Sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell'MCAA è previsto che le autorità competenti che sospendono o denunciano lo scambio automatico di informazioni rispetto a una Giurisdizione partner, devono denunciare anche l'MCAA. Le autorità competenti per l'MCAA sono le persone e autorità elencate nell'Allegato B della Convenzione sull'assistenza amministrativa (sez. 1 par. 1 lett. b MCAA). In conformità con la prassi adottata per le CDI e gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (AIF), nel quadro della Convenzione sull'assistenza amministrativa come autorità competente deve essere designato il capo del DFF o un suo rappresentante autorizzato. Tuttavia la competenza di sospensione e denuncia di trattati internazionali resta di principio del Consiglio federale. All'articolo 29 LSAI viene dunque proposto che la sospensione e la denuncia dello scambio automatico di informazioni rispetto a una Giurisdizione partner e la decisione di denunciare l'MCAA sia di competenza del Consiglio federale. L'autorità competente svizzera può dunque negoziare soltanto con l'approvazione del Consiglio federale.

Sezione 11: Disposizioni penali

In generale

Le disposizioni penali servono in ultima ratio per garantire lo scambio delle informazioni convenute conformemente agli accordi e alla legge. Di conseguenza le disposizioni penali si limitano agli obblighi di rilevamento e trasmissione delle dichiarazioni nonché all'esecuzione dei controlli da parte dell'AFC concernenti l'obbligo di informazione delle persone interessate nonché l'obbligo di non sostenere alcuna elusione degli obblighi di notifica. I procedimenti penali sono condotti secondo il diritto penale amministrativo e si rivolgono contro l'imputato.

Art. 30 Violazione degli obblighi di dichiarazione e di diligenza

Gli obblighi di diligenza, l'obbligo di iscrizione, l'obbligo di informazione nonché gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari sono centrali. Anche l'obbligo degli istituti finanziari di non sostenere operazioni di elusione è di grande importanza. Questo obbligo è considerato come un obbligo di diligenza affinché il sistema possa funzionare in modo coerente ed efficace. Per questo motivo la violazione di questo obbligo è punibile alla stessa stregua della violazione degli obblighi di dichiarazione e di diligenza legali. Queste infrazioni sono considerate gravi, ragione per cui le pene sono alte. Poiché la pena si limita a una multa, l'infrazione è considerata una contravvenzione dal punto di vista penale. Nella commisurazione della pena bisogna invece tenere conto che le pene sono di principio inflitte a persone fisiche (cfr. l'eccezione all'art. 32). Bisogna quindi considerare i rapporti finanziari dell'autore e non quelli dell'istituto finanziario interessato.

Se l'atto che provoca queste violazioni degli obblighi è oggetto di un ulteriore reato penale, come ad esempio la soppressione di documenti (art. 16 DPA) o la falsità in documenti (art. 25 CP), allora questi atti verranno ulteriormente perseguiti dalle competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 31 Infrazioni contro decisioni delle autorità

Questa disposizione penale viene applicata in caso di comportamento indebito in occasione dei controlli dell'AFC. Per rendere efficace il controllo, l'AFC deve potere punire un comportamento recalcitrante con una multa. Per dare maggior peso, il quadro penale è stato alzato di modo che l'infrazione dal profilo del diritto penale non è considerata un'inosservanza ma una contravvenzione. D'altro canto bisogna evitare che ogni inosservanza di un termine stabilito dall'autorità o di una riscossione sia punibile *eo ipso*. Per questo motivo l'AFC deve indicare la pena nelle decisioni di particolare importanza. Senza questa indicazione chi non ottempera al provvedimento non è punibile.

Art. 32 Pagamento della multa da parte dell'impresa

Analogamente alla disposizione nella DPA anche nella presente legge la ricerca dispendiosa dell'autore non deve sfociare nella non identificazione di un autore e quindi che non si possa punire nessuna violazione degli obblighi oggettiva. Deve essere pertanto possibile, dopo analisi dell'impiego dei mezzi e della presumibile entità della pena, poter condannare al pagamento della multa l'azienda nella cui attività è stata commessa violazione degli obblighi. In questo caso l'azienda non viene condannata per violazione degli obblighi ma esclusivamente al pagamento della multa. Visti i limiti delle multe di queste disposizioni penali, per questo tipo di conclusione della procedura il limite delle multe deve essere aumentato rispetto a quello previsto nella DPA.

Art. 33 Denuncia spontanea

A seguito dell'applicazione della DPA (cfr. art. 34 LSAI) è applicabile di principio anche la possibilità dell'autodenuncia esente da pena di cui all'articolo 13. Poiché le infrazioni contro la presente legge si distinguono a livello materiale dai reati della DPA, bisogna adeguare le condizioni dell'autodenuncia. Bisogna inoltre chiarire, anche a causa delle particolarità delle violazioni degli obblighi punibili, che nel caso di un'autodenuncia che adempie le condizioni rimangono impuniti non solo l'autore (principale) ma anche i partecipanti (istigatori, complici). Questo adeguamento della disposizione ha la precedenza rispetto all'autodenuncia esente da pena della DPA. L'autodenuncia per un reato commesso per negligenza è esente da pena più volte rispetto al reato intenzionale.

Art. 34 Procedura

La DPA si applica a tutta la procedura poiché si tratta di infrazioni contro il diritto amministrativo della Confederazione. La competenza per la procedura nonché per le decisioni (decisioni, decreti penali e decisioni penali) spetta per questo stesso motivo all'AFC, responsabile dell'applicazione del diritto fiscale e internazionale. I mezzi giuridici contro i provvedimenti d'inchiesta e la decisione penale sono disciplinati nella DPA; questa legge disciplina anche la competenza delle autorità di ricorso.

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 35 Competenza di approvazione

Per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con una determinata Giurisdizione partner occorre, oltre alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'MCAA e alla LSAI, un'attivazione bilaterale. Questa avviene sotto forma di decreto che seguirà la procedura ordinaria di approvazione e sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea federale. Il disegno di decreto si occuperà dell'introduzione o meno dello scambio automatico di informazioni con una determinata Giurisdizione. Se necessario conterrà anche accordi internazionali concernenti l'accesso ai mercati per il settore finanziario e la possibilità per i contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale.

Il Consiglio federale propone che l'Assemblea federale decida in ultima sede in merito a questi decreti e che non sottostiano al referendum facoltativo, ovvero che abbiano la forma di un decreto federale semplice. Con l'approvazione dell'MCAA e della LSIA, che sottostanno a referendum facoltativo, viene presa la decisione di principio a favore dello scambio automatico di informazioni. I decreti definiscono esclusivamente il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. A titolo di confronto, le circa 50 CDI rivedute per introdurre lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard non sono state oggetto di referendum.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

L'avamprogetto di legge sottostà al referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5 Ripercussioni dell'avamprogetto

5.1 Spese per beni e servizi, spese per il personale

L'implementazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni provocherà per l'AFC un onere finanziario supplementare. L'AFC diventerà una vera e propria piattaforma per lo scambio di informazioni con le Giurisdizioni partner e con le amministrazioni delle contribuzioni cantonali (ed eventualmente con altre autorità, cfr. spiegazioni ad art. 18 cpv. 1 LSAI) per quanto concerne le informazioni ricevute dall'estero. L'AFC si preparerà per tempo alle nuove condizioni quadro e adotterà le misure opportune (sviluppo del relativo sistema informatico; allestimento dei processi organizzativi presso l'AFC stessa o con gli istituti finanziari, con le Giurisdizioni partner, con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni; allestimento di istruzioni concernenti la prassi ecc.).

Per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni, l'AFC necessita per gli anni 2015-2017 di cinque posti a tempo pieno. Per lo sviluppo di un sistema informatico fino alla messa in esercizio nel 2018 sono necessari mezzi materiali per 7,5 milioni di franchi circa. Dal 2018 dovrebbero essere necessari 3 milioni di franchi all'anno per la gestione corrente. Concretamente le risorse necessarie verranno richieste a partire dal 2016 nel quadro della valutazione globale nel settore delle risorse umane o informatiche 2015. Non è escluso che venga chiesto un credito aggiuntivo per il finanziamento nel 2015 dei mezzi ulteriormente necessari. Le spese di personale e di materiale necessarie per la gestione corrente a partire dal 2018 saranno quantificate e richieste separatamente dopo la chiusura del processo politico.

Qualora l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE e le convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria dovessero essere abrogati nel quadro dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni, verrebbero liberate le risorse di personale impiegate a tale scopo.

L'implementazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni provoca maggiori costi di personale e per l'informatica dell'ordine di diversi milioni di franchi anche per le amministrazioni delle contribuzioni cantonali: questi costi non sono iscritti nei bilanci e nei piani finanziari dei Cantoni. I sistemi informatici devono essere adeguati per integrare e valutare i nuovi dati. Ciò può comportare anche spese supplementari causate dalle procedure di recupero d'imposta. Una stima di questi costi non è attualmente possibile poiché essi dipendono dalla quantità di dati che la Svizzera riceve dall'estero. La quantità di dati dipende a sua volta da quante e quali Giurisdizioni introducono lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera.

L'introduzione di un numero d'identificazione fiscale settoriale non è oggetto del presente avamprogetto. Il Consiglio federale ha però deciso di elaborare un progetto di legge per introdurre un numero d'identificazione fiscale armonizzato. L'introduzione di un tale numero comporta un dispendio per le autorità fiscali ma in un secondo tempo agevola loro il trattamento dei dati ricevuti. L'introduzione avviene nel quadro di un progetto legislativo separato. Esso richiederà risorse finanziarie e di personale a livello cantonale e federale, in particolare nel settore informatico che attualmente non sono stimabili. Nel caso in cui il numero d'identificazione fiscale non dovesse ancora essere stato introdotto al momento dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, si presume che la valutazione dei dati ricevuti dall'estero sarà difficoltosa poiché l'attribuzione di questi dati a un determinato contribuente potrà essere effettuata soltanto sulla base del nome, dell'indirizzo e della data di nascita. Questa fattispecie potrebbe da un lato comportare che determinate serie di dati non possano essere valutate e, dall'altro lato, che il maggiore fabbisogno di personale dovuto alla valutazione sia ancora più grande per l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Il fatto di non poter valutare i dati potrebbe ripercuotersi negativamente sul possibile maggiore gettito fiscale (cfr. n. 5.3).

5.2 Ripercussioni economiche

Il passaggio allo scambio automatico di informazioni è uno dei fattori – insieme ad esempio all'attuazione dell'agenda per la regolamentazione a livello globale avviata dal G20, al sempre più difficile accesso ai mercati esteri per gli offerenti svizzeri e al calo dei proventi dovuti ai tassi bassi – che potrebbe caratterizzare a medio e lungo termine le attività finanziarie operate dalla Svizzera. Gli sviluppi

internazionali hanno avviato una verifica fondamentale dei modelli commerciali dei fornitori svizzeri di servizi finanziari e influenzano le decisioni di investimento degli istituti finanziari residenti in Svizzera.

Il settore finanziario è una parte importante dell'economia svizzera e contribuisce annualmente al 10 per cento circa del prodotto interno lordo e al 6 per cento circa dell'occupazione totale. Secondo la statistica della Banca nazionale il volume di titoli depositati presso le banche era alla fine del 2013 di 5 097 miliardi in totale, di cui 2 768 miliardi di franchi erano in possesso di titolari di deposito esteri. Circa il 10 per cento del totale viene gestito da gestori patrimoniali attivi in modo indipendente. Gli istituti finanziari direttamente interessati dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono quelli che gestiscono in Svizzera patrimoni di clienti esteri e che quindi devono introdurre i necessari processi per lo scambio automatico di informazioni. L'ammontare dei patrimoni gestiti in Svizzera verrebbe influenzato anche se i clienti esteri trasferissero i loro beni all'estero o li utilizzerebbero per regolarizzare l'imposta.

Non è possibile escludere che i beni patrimoniali di clienti esteri gestiti da istituti finanziari svizzeri in Svizzera tenderanno a diminuire a seguito della regolarizzazione fiscale. Un ulteriore deflusso di averi di clienti dovuto all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi entro i limiti, poiché il processo per la regolarizzazione del passato in Svizzera è stato avviato da qualche tempo e si presume che le sue aspettative siano realizzate. Con la strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato adottata nel mese di dicembre del 2009 e concretizzata nel mese di febbraio del 2012, il Consiglio federale ha avviato il processo per la trasparenza fiscale. In questo ambito la Svizzera ha messo in vigore convenzioni che prevedono già un tipo di comunicazione (volontaria) o una riscossione o un rilevamento di dati per l'estero (Convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria, Accordo FATCA con gli Stati Uniti). Dal 2005 è inoltre già in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE che autorizza comunicazioni volontarie. Questi accordi, congiuntamente agli sforzi interni delle banche e in parte con i programmi di regolarizzazione esistenti all'estero, comportano che la regolarizzazione del passato per le persone con beni patrimoniali in Svizzera sia già in fase avanzata in particolare per quanto concerne questi Stati interessati.

L'effetto dello scambio automatico di informazioni nel settore finanziario e nell'economia si è fatto pertanto sentire ma non è stato repentino, se si tiene conto della via intrapresa sinora dalla Svizzera. Le ripercussioni economiche dello scambio automatico di informazioni sono inoltre da considerare nell'ottica delle altre notevoli sfide attuali al livello economico e normativo per il settore finanziario. Esse non sono nettamente scindibili. Inoltre, la stima dei costi e benefici dovuta all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, e il suo eventuale saldo, deve restare in primo luogo di ordine qualitativo.

Ponderazione costi-benefici

Per la Svizzera e la sua piazza finanziaria il principale beneficio in caso di introduzione dello standard internazionale sullo scambio automatico di informazioni sarebbe il miglioramento della sua reputazione e quindi rappresentare nelle relazioni bilaterali un'importante Giurisdizione partner nel campo finanziario ed economico. Uno standard internazionale sullo scambio automatico di informazioni uniforme offre ulteriori vantaggi alla Svizzera, in particolare il rafforzamento della certezza del diritto per gli istituti finanziari attivi a livello internazionale e al contempo – grazie all'intesa su uno standard da attuare in modo uniforme e globale - pari condizioni nella concorrenza (*level playing field*). Si prospettano anche buone probabilità, visto che attraverso di esso l'accesso al mercato dovrebbe essere agevolato.

La fase introduttiva dello scambio automatico di informazioni comporterà per gli istituti finanziari interessati maggiori costi di attuazione. Questi costi risultano in primo luogo dai lavori di preparazione a livello giuridico e tecnico (ad es. *due diligence*, formazioni per il personale, lavori concernenti l'informazione), dall'infrastruttura (soprattutto i sistemi informatici) in relazione con l'ottenimento, l'elaborazione, lo scambio e la garanzia della qualità dei dati nonché dai relativi costi per il personale. Il ramo stima che per il settore bancario lo scambio automatico di informazioni potrebbe costare tra i 300 e i 600 milioni di franchi ovvero tra 3 e 15 milioni di franchi per istituto. Questi costi sono attualmente difficili da stimare e dipendono anche dalla scelta della modalità di attuazione. Resta inteso che ci si può basare sui processi già introdotti dagli istituti finanziari per le Convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria, l'Accordo FATCA con gli Stati Uniti e l'Accordo sulla fiscalità del rispar-

mio con l'UE nonché il relativo know how: ampliandoli è possibile ridurre in parte i previsti costi di attuazione. Le banche ritengono comunque che i maggiori costi restino importanti poiché le sinergie con i sistemi esistenti sono soprattutto teoriche. Le assicurazioni indicano che è possibile minimizzare i costi di attuazione se si riesce ad accostare il più possibile lo scambio automatico di informazioni a FATCA e se la LSAI non comporta inasprimenti rispetto alla NCD.

L'Ufficio di statistica del Lussemburgo (STATEC) si è occupato in un documento di lavoro degli effetti dello scambio automatico di informazioni per il Lussemburgo. Gli autori giungono alla conclusione che in Lussemburgo, a causa dei costi amministrativi dello scambio automatico di informazioni su un periodo di quattro anni, andrebbero persi circa 800 posti di lavoro nel settore finanziario e vi sarebbero deflussi di patrimonio per circa 15 miliardi di euro (5% del patrimonio gestito). Con la conseguente diminuzione del valore aggiunto nel settore finanziario (tra il 5 e il 10%) andrebbero persi 1 000 posti di lavoro in questo settore. Questi risultati non possono essere direttamente traslati sulla Svizzera poiché essa ha già sostenuto sforzi in merito alla regolarizzazione del passato e alla trasparenza fiscale (vedi sopra).

In generale bisogna tener conto che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni causerà costi anche agli istituti finanziari nelle Giurisdizioni partner, visto che devono introdurlo in maniera simile. A lungo termine, se è possibile basarsi su uno standard internazionale uniforme, per gli istituti finanziari svizzeri i costi fissi e i costi correnti risultano limitati.

Aspetti relativi alla concorrenza

Poiché anche le principali piazze finanziarie concorrenti riprendono lo standard sullo scambio automatico di informazioni, è possibile evitare i relativi svantaggi concorrenziali per gli offerenti svizzeri di prestazioni di servizi finanziari. Importanti fattori di competitività della Svizzera, come la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e l'infrastruttura verranno maggiormente ponderati ripercuotendosi in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

Siccome sino ad oggi 93 Giurisdizioni (tra cui le principali piazze finanziarie concorrenti della Svizzera come il Lussemburgo o Singapore) si sono impegnate a introdurre entro il 2018 lo scambio automatico di informazioni come standard, bisognerà attendersi massicci spostamenti di patrimoni tra queste Giurisdizioni. La garanzia di un *level playing field* e l'introduzione simultanea dello standard sullo scambio automatico di informazioni sono tuttavia condizioni centrali per garantire che a corto e medio termine non vi siano trasferimenti di patrimoni in Giurisdizioni in cui lo scambio automatico di informazioni non viene applicato. Si può presupporre che vi siano conseguenze negative per la piazza finanziaria e l'economia svizzera soltanto se i beni patrimoniali gestiti in Svizzera diminuiscono nella loro globalità.

Conclusioni

A corto termine l'applicazione dello scambio automatico di informazioni comporta costi di attuazione relativamente alti per gli istituti finanziari interessati. Nel contempo bisogna considerare il deflusso di beni finanziari gestiti in Svizzera appartenenti a clienti privati esteri. È incerto, ma non escluso, che questi vengano compensati come negli anni scorsi da nuovi afflussi. Queste evoluzioni dovrebbero accelerare la verifica dei modelli aziendali nel campo della gestione dei beni finanziari e potrebbero comportare adeguamenti strutturali (eventualmente un consolidamento e una riduzione dell'attività). I costi generati dallo scambio automatico di informazioni sono da ponderare con un previsto e durevole rafforzamento dei fattori di localizzazione (reputazione, certezza del diritto, *level playing field*). A condizione che importanti piazze finanziarie concorrenti passino allo scambio automatico di informazioni quasi in contemporanea con la Svizzera, i deflussi dei fondi d'investimento dovrebbero essere meno marcati e le ripercussioni economiche limitate. In questo caso a corto termine la relativa competitività della Svizzera non dovrebbe diminuire.

5.3 Ripercussioni fiscali

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali bisogna distinguere tra gli effetti delle dichiarazioni della Svizzera a favore delle autorità fiscali estere e gli effetti delle dichiarazioni che il fisco svizzero riceverà dall'estero sulla base della reciprocità convenuta con le Giurisdizioni partner negli accordi.

Sulla base delle dichiarazioni della Svizzera verso l'estero per Confederazione e Cantoni sono possibili minori entrate per questi motivi:

- Gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all'attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell'imposta sull'utile. I minori margini e un eventuale diminuzione del patrimonio gestito per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo direttamente i proventi dell'imposta sull'utile e provocando indirettamente un'eventuale diminuzione dell'occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuotono sulle entrate dell'imposta sul reddito.
- Possono esserci minori entrate anche da parte dell'imposta preventiva riscossa su portafogli di investimenti di clienti esteri. Queste dovrebbero essere pressoché irrilevanti, poiché i clienti disonesti in particolare hanno tutto l'interesse a evitare investimenti gravati dall'imposta preventiva.
- Se l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE e le Convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria dovessero essere abrogati nel quadro dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni, verrebbero a mancare anche le controprestazioni che sinora la Svizzera ha trattenuto sulla base di questi accordi (nel 2014 la remunerazione proveniente dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio ammontava a circa 125 mio. di fr., mentre nel 2013 la remunerazione proveniente dalle convenzioni sull'imposizione alla fonte ammontava a circa 750 000 fr.).

L'elemento della reciprocità dello scambio automatico di informazioni contiene invece per Confederazione e Cantoni un potenziale di maggiori entrate provenienti da patrimoni non dichiarati di svizzeri che sinora sono stati depositati presso agenti pagatori esteri. In concreto il potenziale di maggiori entrate può realizzarsi in questi modi:

- I valori patrimoniali non dichiarati possono a determinate condizioni essere scoperti sulla base delle dichiarazioni dall'estero. Nella procedura di recupero d'imposta risultano dunque maggiori entrate uniche (recupero ordinario d'imposta, interesse di mora e multa). Il patrimonio regolarizzato genera negli anni seguenti costanti maggiori entrate presso le imposte sul reddito e sul patrimonio.
- La minaccia di una dichiarazione dall'estero può motivare una persona disonesta a un'autodenuncia (esente da pena). Ne risultano maggiori entrate uniche (recupero ordinario d'imposta, interesse di mora; in caso di recidiva una multa ridotta) e costanti maggiori entrate provenienti dai patrimoni regolarizzati per le imposte sul reddito e sul patrimonio.
- La minaccia di una dichiarazione dall'estero può indurre una persona disonesta a rimpatriare in Svizzera i suoi valori patrimoniali. Ciò aumenta il valore aggiunto della gestione dei patrimoni in Svizzera generando indirettamente ulteriori proventi per l'imposta sull'utile e sul reddito.

Non è possibile effettuare una stima delle maggiori e delle minori entrate fiscali dovute all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Mancano informazioni concernenti diversi parametri che influenzano queste minori e maggiori entrate, in particolare manca il numero delle Giurisdizioni partner con cui viene attivato lo scambio automatico di informazioni, la data di attivazione, il numero di clienti interessati e il loro comportamento prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni nonché l'ammontare dei patrimoni di svizzeri sinora non dichiarati e tenuti presso agenti pagatori esteri.

6 Rapporto con il programma di legislatura

L'avamprogetto non è menzionato nel Programma di legislatura 2011-2015, poiché la necessità di un MCAA e della LSAI risulta dall'approvazione, il 15 luglio 2014, dello standard internazionale sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale da parte del Consiglio dell'OCSE e dall'approvazione, l'8 ottobre 2014, da parte del Consiglio federale dei mandati di negoziazione concernenti l'introduzione dello standard con le Giurisdizioni partner. L'avamprogetto corrisponde tuttavia all'obiettivo 3

del programma di legislatura «La stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite», secondo cui devono essere presi provvedimenti per sviluppare una piazza finanziaria che crei fiducia attorno a sé, sia conforme alle norme fiscali e competitiva.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Decreto federale d'approvazione

L'avamprogetto di decreto federale che approva l'MCAA si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare trattati internazionali risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost., a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; LOGA). Nel caso dell'MCAA si tratta di un trattato internazionale per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale ma dell'Assemblea federale.

Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI)

La LSAI si basa sull'articolo 173 capoverso 2 Cost. secondo cui l'Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Essa mira ad attuare lo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale in virtù dell'MCAA e di altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Poiché la regolamentazione interna dell'esecuzione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un'altra autorità federale, è giustificato basarsi su questo articolo costituzionale.

7.2 Forma dell'atto normativo

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. L'MCAA comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria l'emanazione di una legge federale. Di conseguenza il decreto federale che approva l'MCAA è sottoposto a referendum facoltativo. La LSAI è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

7.3 Delega di competenze legislative

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f LSAI, il numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche viene stabilito dal Consiglio federale. In Svizzera non esiste un numero d'identificazione fiscale armonizzato a livello federale. La Svizzera dispone però di un numero d'identificazione delle imprese che può essere impiegato dagli enti come numero d'identificazione fiscale per lo scambio automatico di informazioni. Non esiste tuttavia un numero corrispondente per le persone fisiche. Il Consiglio federale ha deciso di elaborare un progetto di legge separato per introdurre un numero d'identificazione

fiscale armonizzato. Non appena il numero d'identificazione fiscale armonizzato verrà introdotto a livello federale, il Consiglio federale potrà stabilire tramite ordinanza che questo numero sia utilizzato nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera e nonché capoverso 2 lettera f LSAI, il Consiglio federale può determinare altri istituti finanziari come istituti finanziari non dichiaranti rispettivamente altri conti come conti esclusi se comportano un rischio minimo di essere utilizzati per commettere sottrazione d'imposta e hanno le stesse caratteristiche degli enti secondo il capoverso 1 rispettivamente le stesse caratteristiche dei conti secondo il capoverso 2. Tale delega permette, tramite un'ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari nuovamente identificati e i conti che adempiono le condizioni di cui sopra. In caso contrario tali istituti finanziari dovrebbero applicare lo scambio automatico di informazioni per la durata della procedura legislativa fino all'entrata in vigore di una revisione della LSAI e i conti menzionati dovrebbero essere dichiarati nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

Secondo l'articolo 4 capoverso 5 LSAI, il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare le modalità in relazione alla residenza degli istituti finanziari in Svizzera. Esso in particolare disciplina che tipo di obbligo fiscale è necessario affinché l'istituto finanziario risulti residente secondo l'articolo 4 capoverso 1. Esso determina inoltre quali sono gli istituti finanziari esentati da imposta secondo l'articolo 4 capoverso 1. Questa delega sembra oggettivamente opportuna per tener conto delle particolarità dello scambio automatico di informazioni.

Secondo l'articolo 6 capoversi 2 e 3 LSAI, il Consiglio federale può riprendere le modifiche della NCD in allegato all'MCAA se sono di portata limitata, purché per le persone oggetto di una dichiarazione e per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti non creino nuovi obblighi e sopprimano diritti esistenti o siano soprattutto dirette alle autorità, disciplinino questioni tecnico-amministrative o non implicino importanti dispendi finanziari. Questa delega sembra oggettivamente opportuna e permette di seguire rapidamente gli sviluppi di portata limitata dello standard internazionale. Gli sviluppi di grande portata dello standard internazionale devono invece essere sottoposti all'Assemblea federale per approvazione.

All'articolo 7 capoverso 8 LSAI il Consiglio federale è autorizzato a stabilire quali siano le disposizioni alternative applicabili contenute nel Commentario. Questa ripartizione delle competenze è giustificata dal fatto che le formulazioni alternative contenute nel Commentario comportano di principio un agevolamento nell'applicazione della NCD. Qualora il Commentario relativo alla NCD dovesse essere completato in un secondo tempo sarebbe possibile trasporre rapidamente nel diritto svizzero altre formulazioni alternative che agevolano l'applicazione della NCD. Su questa base il Consiglio federale non può imporre obblighi che vanno oltre il quadro dell'accordo applicabile e della LSAI.

Secondo l'articolo 8 capoverso 2 LSAI il Consiglio federale stabilisce quali siano i criteri e le regole secondo cui bisogna determinare l'importo e la classificazione dei pagamenti a favore di un conto dichiarabile. Il Consiglio federale può basarsi sulle definizioni esistenti nel diritto fiscale svizzero e, per quanto necessario e opportuno per un'attuazione dello scambio automatico di informazioni efficiente ed economico, adeguare in modo puntuale queste definizioni agli scopi dello scambio automatico di informazioni.

Affinché si disponga degli importi in franchi e in USD che figurano nella NCD, nel relativo Commentario e nella presente legge (eccetto gli importi delle disposizioni penali della sezione 8 LSAI), secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 LSAI il Consiglio federale è autorizzato a stabilirli. Il Consiglio federale è inoltre autorizzato ad adeguare questi importi se circostanze particolari lo esigono (art. 10 cpv. 4 LSAI). Una disposizione simile è ad esempio prevista all'articolo 37h capoverso 4 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR). Questa delega corrisponde alla prassi usuale in materia di fissazione degli importi.

L'articolo 7 capoversi 2-4 LSAI prevede che il Consiglio federale possa riprendere modifiche apportate alla NCD e ai suoi commentari se queste modifiche non creano nuovi obblighi per le persone oggetto di una dichiarazione e non comportano la rinuncia a diritti esistenti per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti oppure sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari. Questa delega sembra oggettivamente opportuna e

rende possibile seguire rapidamente le evoluzioni di portata minore dello standard internazionale. Gli adeguamenti che non sono di portata minore devono essere sottoposti all'Assemblea federale per approvazione.

Secondo l'articolo 21 capoverso 5 LSAI il Consiglio federale stabilisce le modalità per quanto concerne l'esercizio del sistema di informazione dell'AFC relativo ai dati ricevuti nel quadro dell'accordo applicabile e della LSAI, in particolare l'organizzazione e la gestione, le categorie dei dati personali trattati, il catalogo dei dati relativi a sanzioni e procedimenti amministrativi e penali nonché le autorizzazioni di accesso e di elaborazione, la durata di conservazione e la cancellazione dei dati. Questa delega corrisponde alla procedura usuale.